


GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 settembre 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00196 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1996, n. 1.

Costituzione in Comune autonomo con denominazione «Padru» della frazione di Padru del Comune di Buddusò. Pag. 2

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1996, n. 2.

Modifiche all'ambito territoriale dell'azienda-USL n. 6 e istituzione dei distretti sanitari di Senorbì e Muravera Pag. 2

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1996, n. 3.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1996 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1996, n. 4.

Convalidazione del D.P.G.R. del 21 giugno 1995, n. 157, relativo al prelevamento della somma di lire 30.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del cap. 08263 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici - Spese conseguenti al lodo arbitrale Ing. Carmelo Zucca contro Regione Sardegna - Lavori completamento lungomare di S'Archittu - Cuglieri Pag. 3

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1996, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, recante: «Disciplina del settore commerciale» Pag. 4

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1996, n. 6.

Norme urgenti relative a incarichi di coordinamento di strutture organizzative regionali e soppressione del comitato per l'organizzazione ed il personale Pag. 5

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1996, n. 7.

Norme per la prestazione di garanzia fideiussoria a favore dei produttori di latte vaccino Pag. 5

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1996, n. 25.

Modifica all'art. 4 della L.R. 24 aprile 1990, n. 24 - Certamen horatianum Q. Orazio Flacco di Venosa Pag. 6

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 7 febbraio 1996, n. 13.

Regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, concernente «Ulteriori modifiche ed integrazioni all'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi». Pag. 6

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1996, n. 8.

Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania Pag. 9

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1996, n. 20.

Riordino delle Comunità montane Pag. 22

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1996, n. 1.

Costituzione in Comune autonomo con denominazione «Padru» della frazione di Padru del Comune di Buddusò.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 1 del 9 gennaio 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione del nuovo Comune

1. La frazione di Padru del Comune di Buddusò è costituita in Comune autonomo, con la denominazione di «Padru» e con la circoscrizione territoriale risultante dalla planimetria e dalla relazione descrittiva allegate alla presente legge.

Art. 2.

Inserimento nel Comitato di controllo, nella Comunità montana e nell'azienda-USL

1. Il nuovo Comune di Padru è inserito nelle circoscrizioni territoriali del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali di Tempio Pausania, della IV Comunità montana denominata «Riviera di Gallura» e della azienda-USL n. 2.

2. Sono conseguentemente modificati:

a) l'elenco contenuto nel comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 13 gennaio 1995, n. 4;

b) la Tabella A allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 52;

c) l'articolo 1 dello statuto della IV Comunità montana, approvato con legge regionale 11 agosto 1983, n. 22.

Art. 3.

Regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari

1. Con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica, su proposta regolarmente deliberata dai Comuni interessati, si provvede al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Buddusò ed il costituito Comune di Padru. Ove l'intesa fra i Comuni non sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1998, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività provvede d'ufficio l'Assessore regionale competente.

2. Nelle more della definizione del predetto regolamento il Comune di Buddusò provvede, tenuto conto delle proprie esigenze e di quelle del nuovo Comune, a distaccare proprio personale e a concedere anticipazioni finanziarie in conto del riparto futuro, per le necessità legate all'organizzazione e al funzionamento degli uffici comunali.

3. Il distacco del personale, da effettuarsi, ove possibile, a richiesta degli interessati, deve garantire prioritariamente il funzionamento degli uffici demografico, elettorale e leva, di segreteria, ragionierin e tecnico, una adeguata organizzazione del servizio di vigilanza e sicurezza pubblica e un numero di operai e bidelli idoneo a garantire interventi urgenti di manutenzione e il regolare funzionamento delle scuole ubicate nella circoscrizione del nuovo Comune.

4. In tutti i casi il personale distaccato deve essere almeno pari al 50 per cento di quello che spetterebbe in ragione diretta della popolazione staccata e, nella prima fase, deve comprendere il personale che già opera nella circoscrizione.

5. Le anticipazioni finanziarie saranno determinate rapportando i trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti alla popolazione distaccata, al periodo di tempo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e la chiusura dell'esercizio finanziario e tenendo conto della percentuale di personale distaccato. Devono comunque essere garantite, fin dall'entrata in vigore della legge, le anticipazioni necessarie a coprire spese obbligatorie.

6. Il distacco del personale e le anticipazioni finanziarie devono essere disposti entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge. In difetto si applica la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38.

7. Il nuovo Comune provvede a prendere in carico il personale distaccato dopo verifica della rispondenza dello stesso alle effettive necessità dell'ente.

8. In attesa dell'espletamento delle procedure per la definizione del contratto di tesoreria del nuovo Comune, le funzioni di tesoriere sono svolte dal tesoriere del Comune di Buddusò.

Art. 4.

Contributo straordinario

1. Per le esigenze di organizzazione e di avviamento l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al nuovo Comune di Padru un contributo straordinario di lire 500.000.000.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinate in lire 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1996.

2. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996 è istituito il seguente capitolo, con lo stanziamento a fianco ad esso indicato:

Cap. 04179/11 Nuova istituzione - cat. progr. 04.15 - (2.1.1.5.2.2.11.33) (08.02) - Contributo straordinario al Comune di Padru per le esigenze di organizzazione e di avviamento degli uffici comunali (art. 4 della presente legge) - lire 500.000.000.

3. Alle maggiori spese recate dalla presente legge si fa fronte mediante pari quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 gennaio 1996

PALOMBA

(Omissis).

96R0578

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1996, n. 2.

Modifiche all'ambito territoriale dell'azienda-USL n. 6 e istituzione dei distretti sanitari di Senorbì e Muravera.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 1 del 9 gennaio 1996)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1, comma 2, della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5

1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettere f) e h), della legge regionale 25 gennaio 1995, n. 5, i Comuni di Sant'Andrea Frius e di Goni fanno parte dell'ambito territoriale dell'azienda-USL n. 6.

Art. 2.

Istituzione dei distretti sanitari di Senorbi e di Muravera

1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 16, comma 5, della legge regionale n. 5 del 1995, in sede di prima attuazione della legge citata sono istituiti i distretti sanitari di cui ai successivi commi.

2. Nell'ambito dell'azienda-USL n. 6 è istituito il distretto sanitario di Senorbi, comprendente i Comuni di Barrali, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Ortacesus, Pimentel, Selegas, Suelli, Senorbi, San Basilio, Mandas, Sant'Andrea Frius.

3. Nell'ambito dell'azienda-USL n. 8 è istituito il distretto sanitario di Muravera, comprendente i Comuni di Muravera, Villaputzu, San Vito, Castiadas, Ballao, Armungia, Villasalto, San Nicolò Gerrei, Silius.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 3 gennaio 1996

PALOMBA

96R0579

LEGGE REGIONALE 9 gennaio 1996, n. 3.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione e dei bilanci degli enti strumentali per l'anno finanziario 1996.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 1 del 9 gennaio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e, comunque, non oltre il 31 gennaio 1996, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione e con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge, presentati al Consiglio regionale.

2. Negli impegni di spesa la Giunta regionale non può superare un dodicesimo degli stanziamenti previsti per ciascun capitolo degli stati di previsione della spesa.

3. Il limite di cui al precedente comma non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

4. Sul capitolo 03149 relativo a «Interessi passivi da corrispondere agli istituti tesorieri per scoperti in conto corrente» è autorizzata l'assunzione di impegni sino all'importo di lire 5.000.000.000.

5. Sono esclusi dalla gestione provvisoria gli stanziamenti che costituiscono nuove o maggiori spese e sono previsti nel disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1996)», ugualmente presentato al Consiglio regionale, fino all'entrata in vigore della legge stessa.

6. In corrispondenza a quanto previsto nei precedenti commi e con le stesse modalità e limitazioni, è autorizzato, altresì, l'esercizio provvisorio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione.

Art. 2.

1. È autorizzato, non oltre il 31 gennaio 1996, l'esercizio provvisorio dei bilanci degli enti di cui alla legge regionale 10 agosto 1965, n. 5, all'articolo 34 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, secondo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazione dei rispettivi bilanci per l'anno finanziario 1995; valgono, al riguardo, i limiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

1. Le somme stanziare per l'applicazione della legge regionale 3 maggio 1995, n. 10, concernente: «Attuazione del programma operativo plurifondo per il periodo 1994/1999» qualora non impegnate al termine dell'esercizio 1995, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2. Le somme stanziare, in conto dei capitoli 08151, 08180, 08182, 08264, destinate alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta da parte dell'Amministrazione regionale, qualora non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1995, sono conservate nel conto dei residui - limitatamente agli importi delle opere, comprensivi delle somme a disposizione, per le quali i relativi bandi d'appalto sono stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio stesso - per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1996.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 gennaio 1996

PALOMBA

96R0580

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1996, n. 4.

Convalidazione del D.P.G.R. del 21 giugno 1995, n. 157, relativo al prelevamento della somma di lire 30.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del cap. 08263 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici - Spese conseguenti al lodo arbitrale Ing. Carmelo Zucca contro Regione Sardegna - Lavori completamento lungomare di S'Archittu - Cuglieri.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 4 del 6 febbraio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il D.P.G.R. n. 157 del 21 giugno 1995 concernente il prelevamento della somma di lire 30.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, a favore

del capitolo 08263 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici concernente: «Oneri pregressi relativi ad affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e di collaudi».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 febbraio 1996

PALOMBA

96R0581

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1996, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, recante: «Disciplina del settore commerciale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 4 del 6 febbraio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, è sostituito dal seguente:

«1. La Regione concede le agevolazioni previste dal presente titolo alle iniziative imprenditoriali nel settore del commercio, attivate esclusivamente dalle seguenti imprese, aventi sede legale o sede secondaria in Sardegna, che svolgano l'intero piano di investimenti agevolati sul territorio sardo e che realizzino gli interventi nel rispetto degli indici qualitativi e quantitativi stabiliti nei rispettivi piani comunali commerciali.».

2. Il comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale n. 35 del 1991 è sostituito dal seguente:

«2. Per piccole e medie imprese esercenti il commercio si intendono quelle che hanno un volume d'affari annuo dichiarato nell'ultimo esercizio, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, o per le aziende non soggette agli obblighi e adempimenti derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ricavi ai fini del reddito, non superiori a quattro miliardi ovvero le imprese commerciali di nuova istituzione che abbiano conseguito nel primo trimestre di attività un volume di affari sempre ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, non superiore a lire 700 milioni.».

Art. 2.

1. L'articolo 52 della legge regionale n. 35 del 1991, è sostituito dal seguente:

«Art. 52 - Agevolazioni particolari per incentivare l'attuazione degli indirizzi regionali.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad abbattere gli interessi gravanti sui prestiti concessi dagli enti creditizi, appositamente convenzionati, alle imprese individuate dall'articolo 49. L'abbattimento degli interessi è concesso nella misura del 50 per cento del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, nei limiti della spesa ammissibile e secondo le percentuali così determinate:

a) per il commercio all'ingrosso: 70 per cento entro il limite di lire 1.500.000.000;

b) per il commercio al dettaglio in sede fissa ed ambulante e per i pubblici esercizi: 85 per cento entro il limite di lire 1.500.000.000;

c) per le cooperative di consumo: 60 per cento, entro i limiti di lire 750.000.000;

d) per le piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio in Sardegna che si associano e rinunciano alle autorizzazioni amministrative relative a preesistenti esercizi di vendita: il 90 per cento dell'investimento entro il limite di lire 3.000.000.000 per ogni impresa associata;

e) per i consorzi di imprese, gruppi di acquisto, società consorziali di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 49: fino a dieci volte il capitale sottoscritto e versato dalle imprese associate fino al limite complessivo di lire 5.000.000.000.

2. L'agevolazione di cui al precedente comma viene concessa agli enti creditizi convenzionati mediante provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di commercio nell'ambito delle disponibilità presenti in conto impegni nel fondo di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 35 del 1991 e dagli ulteriori stanziamenti autorizzati dal bilancio regionale ed ancora da versare a detto fondo. Per l'erogazione della agevolazione non trova applicazione il comma 2 del su richiamato articolo 59.

3. A valere sul fondo di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 35 del 1991 alle iniziative realizzate per il tramite di società di locazione finanziaria, appositamente convenzionate con l'Amministrazione regionale, può essere concesso un abbattimento in conto canoni per la durata del contratto di locazione nella misura pari all'ammontare dell'abbattimento degli interessi concedibile per un investimento dello stesso importo, al sensi della presente legge. L'abbattimento in conto canoni viene versato alla società di locazione finanziaria alle scadenze delle singole rate, con provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di commercio.

4. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili per il medesimo oggetto con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale: sono invece cumulabili con agevolazioni statali e comunitarie aventi analoghe finalità, purché l'ammontare complessivo della contribuzione non sia superiore al massimale C.E. di aiuto calcolato in «equivalente sovvenzione netto».

5. La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta l'obbligo di rifondere le somme percepite a valere sulla presente legge, maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero, incrementato di quattro punti».

Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale n. 35 del 1991 è sostituito dal seguente:

«1. I prestiti per il credito d'esercizio, di cui al precedente articolo 52-ter, sono concessi sulla base di accertate esigenze, in misura non superiore al 30 per cento del volume d'affari dichiarato ai sensi del comma 2 dell'articolo 49, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, anche in aggiunta alle altre agevolazioni previste dalla presente legge e con il limite massimo di 300 milioni.».

2. Il comma 2 dell'articolo 55 della legge regionale n. 35 del 1991 è sostituito dal seguente:

«2. Alle imprese commerciali di cui al precedente articolo 49, lettera d), i prestiti per il credito di esercizio possono essere concessi, sulla base di accertate esigenze, sino ad un importo massimo del 30 per cento del volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.».

Art. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 61 della legge regionale n. 35 del 1991 è sostituito dal seguente:

«2. Il contributo massimo per ciascuna iniziativa, non può essere superiore ai 100.000.000 di lire.».

Art. 5.

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 1.000.000.000 annue a decorrere dal 1996.

2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995-1997 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul capitolo 07055 del bilancio della Regione per l'anno 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 febbraio 1996

PALOMBA

96R0582

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1996, n. 6.

Norme urgenti relative a incarichi di coordinamento di strutture organizzative regionali e soppressione del comitato per l'organizzazione ed il personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 4 del 6 febbraio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I coordinatori generali, il personale equiparato assegnato al Servizio ispettivo della Presidenza della Giunta regionale e i coordinatori di servizio dell'Amministrazione regionale in carica al 29 dicembre 1995, o nominati entro tale data, sono rinominati fino alla data di conferimento degli incarichi di coordinamento ai sensi della legge regionale di recepimento dei principi stabiliti dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

2. Sino alla stessa data restano in carica i coordinatori generali, il personale equiparato assegnato al Servizio ispettivo della Presidenza della Giunta regionale e i coordinatori di servizio dell'Amministrazione regionale che verranno nominati con le procedure di cui alle leggi regionali 26 agosto 1988, n. 32, e 27 dicembre 1994, n. 40.

3. Sono abrogati il comma 5 dell'articolo 1 ed il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 41.

Art. 2.

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 40 del 1994 vanno autenticamente interpretati nel senso che, per l'attribuzione degli incarichi da essi previsti, restano ferme le norme di cui alle leggi regionali n. 32 del 1988 e n. 41 del 1993, salvo per quanto riguarda il requisito soggettivo dei nominabili interni all'Amministrazione, che è quello dell'inquadramento al 1° gennaio 1986 nella settima qualifica funzionale, come stabilito dai commi sopra indicati.

Art. 3.

1. Il comitato per l'organizzazione ed il personale, istituito con l'articolo 13 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, è soppresso.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 febbraio 1996

PALOMBA

96R0583

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1996, n. 7.

Norme per la prestazione di garanzia fidejussoria a favore dei produttori di latte vaccino.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 4 del 6 febbraio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi a favore dei produttori di latte vaccino

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in attuazione del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, a concedere, a valere sul fondo di garanzia di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, una garanzia fidejussoria in via sussidiaria, nell'interesse di tutti i produttori di latte vaccino di cui al comma 2 che sono rappresentati da associazioni di categoria, le quali provvederanno a stipulare contratto di fidejussione bancaria o assicurativa per conto dei produttori di latte vaccino nei confronti degli acquirenti, al fine di garantire il totale versamento del prelievo supplementare da parte degli acquirenti stessi.

2. Beneficiari della garanzia fidejussoria sono i produttori che, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della Regione e che abbiano chiesto l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo.

3. La garanzia è limitata fino alla pubblicazione del Bollettino AIMA riferito alle quote per l'annata agraria 1996/1997, o all'eventuale bollettino di sanatoria relativo all'annata precedente, e all'aumento di produzione conseguente all'attuazione del piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico indicato nel comma 2.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a valere sulle disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 44 del 1988, un contributo per complessive lire 60.000.000 alle associazioni di categoria indicate nel comma 1 per la stipula del contratto di fidejussione.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati in lire 60.000.000 per il 1996, gravano sulle disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 44 del 1988.

Art. 2.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 febbraio 1996

PALOMBA

96R584

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1996, n. 25.

Modifica all'art. 4 della L.R. 24 aprile 1990, n. 24 - Certamen horatianum Q. Orazio Flacco di Venosa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 23 del 2 maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della L.R. 24 aprile 1990, n. 24 è così sostituito:

«L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 50.000.000, farà carico al capitolo di nuova istituzione 1325 del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 è introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

(Omissis).

Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti che saranno previsti nello stesso nuovo capitolo o in altro corrispondente».

Art. 2.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 27 aprile 1996

DINARDO

96R0384

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 7 febbraio 1996, n. 13.

Regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, concernente «Ulteriori modifiche ed integrazioni all'art. 4 della legge regionale 5 gennaio 1993, n. 3 e successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi».

(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 15 del 2 aprile 1996)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 12 dello Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive integrazioni e modifiche;

Visto l'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26;

Udito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che si è espresso nelle adunanze del 14 novembre 1995 e del 16 gennaio 1996, con parere n. 582/95;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 1996, n. 22, che approva il regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 7, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, concernente «Ulteriori modifiche integrazioni dell'art. 4 della legge regionale 1993, n. 3 successive modifiche, concernente norme per l'utilizzazione di lavoratori beneficiari di interventi straordinari di integrazione salariale in progetti di pubblica utilità. Misure volte a favorire il reimpiego dei medesimi lavoratori presso società a partecipazione pubblica per la gestione di pubblici servizi»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Con il presente provvedimento sono emanate, a sensi dell'articolo 3, comma 7 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, le direttive concernenti la costituzione, da parte della Regione e degli enti ed istituti pubblici comunque denominati sottoposti a vigilanza e/o tutela della stessa, delle società a partecipazione pubblica previste dalla medesima legge.

2. Gli Assessori regionali, ciascuno per i settori di rispettiva competenza, d'intesa con la GEPI, anche per il tramite della NOVA s.p.a., promuovono le iniziative volte alla costituzione delle suddette società a partecipazione pubblica, con le modalità procedurali stabilite nel successivo articolo 2.

3. La Giunta regionale, con le forme previste nel comma 4 del successivo articolo 2, assicura il coordinamento delle attività dei singoli rami dell'Amministrazione regionale nella materia oggetto del presente regolamento.

Art. 2.

Modalità procedurali

1. Gli Assessori regionali che per l'espletamento di servizi di loro competenza intendano promuovere la costituzione di società per azioni a partecipazione pubblica in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, redigono, d'intesa con la GEPI, anche per il tramite della NOVA s.p.a., un apposito progetto nel quale vanno indicati:

a) i contenuti e le caratteristiche del servizio oggetto dell'iniziativa;

b) le Unità da impiegare, che dovranno essere costituite prioritariamente e prevalentemente dai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, per l'assolvimento del servizio distintamente per ciascuna località e sede, con la specifica delle professionalità occorrenti e delle mansioni da svolgere;

c) i beni e le attrezzature occorrenti per la gestione del servizio da parte delle predette società;

d) i costi per l'acquisizione dei predetti beni ed attrezzature secondo i prezzi di mercato, risultanti dai relativi preventivi analitici di spesa vistati dagli organi competenti;

e) le modalità di affidamento del servizio alla costituenda società;

f) i costi scaturenti dall'affidamento del servizio ed i relativi benefici;

g) i fondi di pertinenza dei conseguenti oneri finanziari;

h) l'ammontare del capitale della società, i soggetti partecipanti in qualità di soci, le relative quote di partecipazione al capitale sociale.

2. I progetti di cui al comma 1 sono preventivamente sottoposti, ove previsto dalla vigente normativa di settore, all'esame degli organi amministrativi e tecnici aventi competenza in materia.

3. L'assessorato regionale dell'industria provvede preventivamente ad effettuare la ricognizione in ordine alla esistenza di società a partecipazione pubblica regionale, con esclusione di quelle costituite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, di cui la Regione possa avvalersi, previa eventuale modifica dello statuto societario, ai fini della partecipazione al capitale delle istituende società.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per materia, delibera sulla costituzione delle società, nonché sulla misura della partecipazione della Regione al capitale iniziale delle medesime. Inoltre la stessa Giunta regionale emana le direttive volte ad assicurare il coordinamento delle iniziative dei singoli rami dell'Amministrazione regionale, avuto riguardo anche all'eventuale insufficienza dei fondi a disposizione, nel quale caso stabilisce le priorità da assegnare ai progetti finanziabili. Le deliberazioni della Giunta regionale sono adottate con decreto presidenziale, a cura dell'ufficio della Segreteria generale preposto al coordinamento dell'attività dell'Amministrazione regionale nel settore interessato.

5. Ai fini della individuazione delle priorità di cui al comma 4, si deve tenere conto del rapporto costi/benefici, segnatamente per quanto concerne il rapporto tra l'entità della partecipazione della Regione al capitale sociale ed i risultati previsti in termini di occupazione. A parità di tali condizioni è data priorità ai progetti cui deve riconoscersi maggiore urgenza e/o rilevanza sotto il profilo dell'interesse collettivo al soddisfacimento di determinate istanze sociali ed al connesso svolgimento dei relativi servizi pubblici, ed in particolare a quelli afferenti ai seguenti settori: custodia, conservazione e fruizione dei beni culturali; servizi socio-sanitari; custodia, manutenzione, tutela e fruizione dei beni ambientali ed in particolare di parchi, riserve, oasi ed aree protette.

6. L'Assessore regionale competente per materia, di concerto con l'Assessore regionale per l'industria per la parte relativa alla assunzione degli impegni di spesa occorrenti per l'acquisizione delle quote azionarie e per la copertura degli oneri previsti dal comma 4 del successivo articolo 6, provvede con decreto alla approvazione dei progetti indicati nel precedente articolo 2.

Art. 3.

Enti pubblici sottoposti a vigilanza e/o tutela

1. Gli enti ed istituti pubblici comunque denominati sottoposti a vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale, con esclusione delle U.S.L., che per l'espletamento di servizi di loro competenza intendano promuovere e deliberare la costituzione di società e la partecipazione azionaria al capitale delle società stesse, in attuazione dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, debbono attenersi ai criteri stabiliti dal presente decreto.

2. I progetti relativi sono predisposti ed esaminati in conformità a quanto previsto dai commi 1 e 2 del precedente articolo 2 e quindi approvati con appositi atti deliberativi dai competenti organi degli enti ed istituti, debitamente riscontrati, ove previsto, dagli organi di controllo.

3. I medesimi atti deliberativi debbono indicare le fonti di copertura degli oneri da porre a carico dei bilanci dei predetti enti ed istituti, anche attraverso l'adozione di provvedimento di variazione relativamente all'anno finanziario in corso alla data di emanazione degli atti sopra indicati.

4. Nel contesto dei predetti atti deliberativi debbono altresì esplicitarsi le motivazioni che, in relazione alle caratteristiche ed esigenze proprie dei servizi da assicurare ed alla valutazione del rapporto costi/benefici, hanno determinato l'ente o l'istituto a prescegliere l'adozione degli interventi previsti dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, rispetto a quelli di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Art. 4.

Realizzazione delle iniziative

1. Sono demandati all'Assessorato regionale dell'industria gli adempimenti conseguenti all'adozione dei decreti di finanziamento delle iniziative, con particolare riguardo alla costituzione delle società, al versamento delle quote di capitale fornanti oggetto della partecipazione regionale ed al possesso, custodia, gestione dei titoli azionari di proprietà della Regione, nonché all'espletamento delle procedure di cui al successivo articolo 7.

Art. 5.

Rappresentanza in seno agli organi deliberativi e di controllo delle società

1. Gli atti costitutivi e gli statuti delle società debbono prevedere il conferimento alla Regione ed agli enti ed istituti di cui al precedente articolo 3, ai sensi degli articoli 2458 e seguenti del codice civile, della facoltà di nominare uno o più amministratori e sindaci, titolari e supplenti.

2. Ai fini della nomina dei primi amministratori e sindaci gli atti costitutivi e gli statuti delle società debbono assicurare alla Regione ed agli enti ed istituti di cui al precedente articolo 3 una rappresentanza negli organi deliberativi e di controllo almeno proporzionale all'entità delle loro quote di partecipazione azionaria.

3. La nomina di amministratori e sindaci da effettuarsi successivamente alla fase della costituzione della società deve avvenire secondo le modalità ordinarie previste dal codice civile, da parte dell'assemblea dei soci, nella quale la Regione e gli enti ed istituti di cui al precedente articolo 3 abbiano comunque un peso proporzionato alla loro partecipazione azionaria quale risulti dalle eventuali variazioni che potranno verificarsi nel corso del tempo.

4. L'atto costitutivo o l'assemblea dei soci possono prevedere il conferimento della delega di cui all'articolo 2381 del codice civile solo ad un membro nominato dall'amministrazione pubblica o ad un comitato in cui i membri nominati dall'amministrazione pubblica abbiano un peso proporzionato alla partecipazione azionaria di essa.

5. I rappresentanti della Regione in seno al consiglio di amministrazione delle società sono nominati con decreto del Presidente della Regione tra i funzionari dell'Amministrazione regionale, con le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa.

6. I rappresentanti della Regione in seno ai collegi sindacali delle società, da nominarsi con decreto del Presidente della Regione, sono scelti tra le persone in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 2397 del codice civile, come modificato dall'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, con l'osservanza, qualora si tratti di persone estranee all'amministrazione regionale, delle procedure previste dalla normativa vigente.

7. Gli enti ed istituti di cui al precedente articolo 3 provvedono alla nomina dei loro rappresentanti in seno ai consigli di amministrazione ed ai collegi sindacali delle società con formale atto deliberativo, in conformità alla normativa vigente ed ai rispettivi ordinamenti.

Art. 6.

Misura delle partecipazioni azionarie e dei costi di gestione

1. La misura complessiva del capitale iniziale della società da istituirsi ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, è determinata sulla base delle previsioni contenute nel piano esecutivo economico - finanziario di cui al precedente articolo 2, comma 1, e dei parametri ivi indicati, fermo restando il limite minimo fissato dall'articolo 2327 del codice civile e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Regione e gli enti ed istituti di cui al precedente articolo 3, nel deliberare la misura della loro partecipazione azionaria al capitale iniziale delle società ed in particolare il carattere maggioritario o minoritario di essa, debbono preventivamente valutare, nel quadro delle intese e degli interventi di cui al comma 2 del precedente articolo 1, ed in relazione alle caratteristiche dei servizi pubblici da espletare, nonché dei mezzi a tal fine occorrenti, l'esigenza di assicurare la presenza nella compagine societaria, attraverso una adeguata partecipazione al capitale sociale, di soggetti privati i quali presentino la necessaria esperienza ed affidabilità, oltre che disporre di tecnologie acquisibili unicamente sul mercato.

3. L'apporto al capitale iniziale delle società da parte della Regione e degli enti ed istituti di cui al precedente articolo 3 è pari, in caso di partecipazione maggioritaria, al 51% del capitale stesso. In caso di partecipazione minoritaria il predetto apporto non potrà essere inferiore ad un quinto del medesimo capitale, così da garantire, a norma dell'articolo 2367 del codice civile, il diritto dei soggetti pubblici interessati di chiedere la convocazione dell'assemblea.

4. La Regione e gli enti e gli istituti pubblici di cui al precedente articolo 3 possono promuovere e deliberare la costituzione di una sola società a partecipazione pubblica per ciascuno dei servizi indicati nell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.

5. La Regione e gli enti ed istituti di cui al precedente articolo 3 contribuiscono alle spese generali di funzionamento delle società costituite ai sensi del presente regolamento, che le stesse sostengono fino allo affidamento del servizio ai sensi del successivo articolo 8, in misura non superiore complessivamente al 10% della quota di capitale sociale conferita. Le relative somme possono essere erogate anticipatamente, nel limite del 30% del tetto massimo, salvo in ogni caso l'obbligo della rendicontazione.

Art. 7.

Criteri per la scelta dei soci privati

1. In caso di partecipazione minoritaria al capitale iniziale delle società, la Regione e gli enti ed istituti di cui al precedente articolo 3, ai fini della scelta dei soci privati, provvedono mediante procedimento di confronto concorrenziale ad evidenza pubblica, nel rispetto della vigente normativa e segnatamente di quella comunitaria.

2. Analoghe procedure saranno seguite ai fini della eventuale collocazione sul mercato di azioni di proprietà della Regione o degli enti ed istituti di cui al precedente articolo 3.

Art. 8.

Scopi sociali - convenzioni

1. L'oggetto sociale delle società previste dal presente decreto, individuato dai relativi atti costitutivi e dagli statuti, deve concentrarsi esclusivamente sul perseguimento di finalità coincidenti con quelle proprie dei pubblici servizi e delle connesse attività, al cui svolgimento

la costituzione delle società stesse è preordinata, in armonia con le previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26.

2. Nell'ambito delle convenzioni da stipularsi tra la Regione, gli enti e gli istituti sottoposti a vigilanza e/o tutela dell'Amministrazione regionale e le società previste dal presente decreto, ai fini dell'espletamento dei servizi pubblici di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 1995, dovranno specificatamente disciplinarsi:

a) le modalità per la gestione dei servizi, che deve essere improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

b) le forme e le modalità di controllo della Regione e degli enti ed istituti di cui al precedente articolo 3 sulla efficacia, efficienza ed economicità della gestione, nonché sul raggiungimento di ogni altro risultato previsto dalla convenzione stessa, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto da emanarsi ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 1995;

c) le sanzioni, ivi compresa la risoluzione della convenzione, in caso di inosservanza agli obblighi posti a carico della società.

Art. 9.

Norme in materia di personale

1. Gli atti costitutivi e gli statuti delle società disciplinate dal presente decreto debbono prevedere che per la gestione dei servizi pubblici loro affidata attraverso le convenzioni di cui al precedente articolo 8 le società stesse procedano prioritariamente e prevalentemente all'assunzione dei lavoratori aventi i requisiti e le professionalità indicati al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, nel rispetto della normativa vigente in materia di reimpiego dei lavoratori già dipendenti della GEPI e della NOVA s.p.a. e comunque dopo che siano stati resi esecutivi gli atti approvativi delle medesime convenzioni da parte degli organi competenti.

2. Nel quadro delle intese e degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, possono essere promosse e realizzate specifiche azioni volte alla formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione dei lavoratori in possesso dei requisiti indicati dalla medesima norma, finalizzate all'acquisizione o al completamento delle professionalità occorrenti in vista delle assunzioni da parte delle società ivi contemplate.

3. Qualora ne ricorrano le condizioni, trovano applicazione le sanzioni previste dalla vigente normativa, in relazione al rifiuto da parte dei lavoratori di offerte di lavoro provenienti dalle società di cui al presente regolamento.

Art. 10.

1. Il presente decreto sarà trasmesso per il prescritto riscontro ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 7 febbraio 1996.

GRAZIANO

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 6 marzo 1996
Registro n. 1 Atti del Governo, foglio n. 75

96R0321

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1996, n. 8.

Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 22 del 19 aprile 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Campania, nell'ambito dei principi di cui all'art. 5 dello Statuto regionale e conformemente a quanto disciplinato, in via generale, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dalla legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, tutela le specie faunistiche viventi anche temporaneamente sul territorio regionale e, al fine di regolamentare l'attività venatoria, adotta la presente legge.

2. Le norme dettate dalle convenzioni internazionali e dalle direttive comunitarie in materia di tutela del patrimonio faunistico, informano, altresì, l'azione amministrativa della Regione e degli Enti delegati.

Art. 2.

Patrimonio faunistico regionale e tutela

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità regionale, nazionale ed internazionale.

2. Fanno parte del patrimonio faunistico regionale i mammiferi e gli uccelli temporaneamente o stabilmente dimoranti in stato di naturale libertà in Campania.

3. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

5. La Regione, in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE, provvede ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento degli habitat, alla tutela del transito migratorio ed al ripristino dei biotopi eventualmente danneggiati.

6. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica comunque presenti nel territorio regionale elencate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2 e quelle indicate dagli atti della CEE, o convenzioni internazionali, come minacciate di estinzione.

7. Per le specie di cui al precedente comma, ancorché non presenti attualmente nel territorio della Regione Campania, è vietata comunque la detenzione sotto qualsiasi forma.

8. Sono escluse dalla tutela le talpe, i ratti, le arvicole e i topi propriamente detti.

Art. 3.

Divieto di uccellazione

1. È vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. Sono fatte salve le forme di cattura previste e regolamentate dalla presente legge.

Art. 4.

Cattura temporanea e inanellamento

1. È vietata su tutto il territorio regionale qualsiasi cattura di fauna selvatica per la vendita a fini di richiamo.

2. La Giunta Regionale, su parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica I.N.F.S., può autorizzare, con decreto del Presidente, esclusivamente Istituti Scientifici delle Università e del Consiglio Nazionale delle Ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

3. L'attività di cattura temporanea per inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalla Regione con decreto del Presidente della Giunta previa acquisizione del parere dell'I.N.F.S. che sarà espresso dopo superamento, da parte del richiedente, di esame, a termine di apposito corso organizzato dallo stesso Istituto, al quale il richiedente è tenuto a partecipare.

4. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'I.N.F.S. o all'Amministrazione Provinciale nel cui territorio si verifica il fatto che provvederà ad informare l'I.N.F.S..

Art. 5.

Centri di recupero della fauna selvatica

1. La Giunta Regionale, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, autorizza l'istituzione di Centri di Recupero della Fauna Selvatica ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, aventi le finalità di soccorrere, riabilitare e reintrodurre esemplari di fauna selvatica feriti. Tali autorizzazioni possono essere concesse ai Dipartimenti scientifici delle Università, alle Associazioni venatorie e a quelle di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e operanti in Campania.

2. I requisiti tecnici e scientifici necessari per l'istituzione di un Centro di Recupero della Fauna Selvatica, sono:

a) una struttura medico-veterinaria in grado di far fronte anche a difficili patologie e diretta da un medico veterinario;

b) voliere di misura adeguata per la riabilitazione degli animali costruite con particolari materiali in grado di evitare la vista dell'uomo;

c) disponibilità di personale qualificato con esperienza almeno biennale nel recupero di fauna selvatica, certificata da altri centri autorizzati già operanti.

3. La Giunta Regionale autorizza l'istituzione dei centri di cui al comma 1 del presente articolo, previo accertamento dei suddetti requisiti, e con propria delibera stabilisce l'assegnazione di eventuali contributi da versarsi annualmente all'inizio della stagione venatoria.

4. I Centri di Recupero della Fauna Selvatica faranno pervenire annualmente alla Giunta Regionale e all'Amministrazione Provinciale, nel cui territorio ricade il centro, dettagliate relazioni sulle attività svolte.

5. Le relazioni dovranno essere portate a conoscenza dei comitati provinciali e regionali della caccia. La mancata presentazione di dette relazioni comporta la revoca dell'autorizzazione. Per la liberazione degli animali recuperati è necessario il marcaggio operato da personale tecnico autorizzato dall'I.N.F.S..

Art. 6.

Esercizio venatorio da appostamento fisso

1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti con adeguati materiali, con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia e/o ogni altro appostamento realizzato con strutture fisse o mobili che comportino preparazione di sito o modifica delle condizioni del luogo.

2. Sono anche considerati appostamenti fissi di caccia le tine, le zattere e le imbarcazioni stabilmente e saldamente ancorate nelle paludi e negli stagni o sui margini di specchi di acqua naturali o artificiali e quelli ubicati al largo dei laghi e dei fiumi, destinati all'esercizio venatorio agli acquatici.

3. Gli appostamenti fissi di caccia non possono avere più di un impianto stabile e non più di due postazioni di osservazione o di sparo.

4. Per gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica, collocati in terra ferma, gli impianti devono avere una stabile occupazione di sito ed apprestamenti idonei a consentire il costante allagamento del suolo pena la revoca dell'autorizzazione.

5. L'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso è rilasciata dalla Provincia, ha validità minima per 5 anni, salvo revoca, deve essere corredata da planimetria in scala 1:2000 indicante l'ubicazione dell'appostamento ed è inoltre subordinata al possesso; da parte del richiedente, del consenso scritto del proprietario e del conduttore del terreno, lago o stagno privato qualora trattati di diversa persona.

6. La Provincia autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi anche con uso di richiami vivi di allevamento che richiedono l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva e la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.

7. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al 3° comma dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il numero degli appostamenti autorizzati non potrà essere superiore a un appostamento per ogni 3000 ha di superficie provinciale utile alla caccia e non potranno essere ubicati a meno di 1.000 metri dalla battigia del mare né avere superficie inferiore a 10.000 mq.

8. Ogni appostamento fisso è soggetto al versamento annuale della tassa di concessione regionale prevista dalle tabelle annesse al decreto legislativo 23 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Non è consentito costruire appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a 400 metri dai confini di parchi e riserve naturali, dalle oasi di protezione e dalle zone di ripopolamento e cattura. La distanza fra appostamenti non deve essere inferiore a 500 metri.

10. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è consentito al titolare ed alle persone autorizzate il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia, entro il raggio di 200 metri dall'appostamento fisso per il recupero della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto.

11. È vietata la caccia in forma vagante ad una distanza minore di metri 100 dagli appostamenti fissi segnalati con apposite tabelle a cura del titolare, durante l'effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare.

12. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

13. Le Province, nel limite di cui al comma 7, possono rilasciare autorizzazioni dando priorità alle domande di ultrasessantenni, di inabili, di portatori di handicap fisici e di coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante.

14. Per motivate ragioni le Province possono consentire al titolare di impiantare l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato in precedenza autorizzato.

15. Gli appostamenti che non comportino modificazione del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia sono considerati temporanei. Al termine della giornata il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento.

16. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante, né con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta.

17. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso di caccia, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di 100 metri dal centro dell'impianto.

18. È vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato ed apposto sul tarso di ogni singolo esemplare.

Art. 7.

Allevamento, detenzione e uso dei richiami per la caccia da appostamento

1. La Giunta Regionale con apposito provvedimento disciplina l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento temporaneo.

2. La Giunta Regionale disciplina con apposito provvedimento la costituzione e la gestione del patrimonio di richiami vivi da appostamento temporaneo di cattura dell'annata, appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, è consentita la detenzione di richiami in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il numero massimo complessivo di richiami non può superare le dieci unità.

3. Su tutta la Regione Campania è vietata la vendita di uccelli di cattura.

4. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire dietro consegna alla Provincia del richiamo morto da sostituire, ovvero previa presentazione di certificato del servizio veterinario della A.S.L. competente e del relativo anellino ovvero per altri comprovati motivi da stabilirsi con norme regionali.

5. Alle Province spettano compiti di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

Art. 8.

Tassidermia

1. È a tutti vietata la detenzione, il commercio, la detenzione a tal fine e la preparazione di uccelli o mammiferi, trattati con procedimento tassidermico o con analoghi procedimenti, appartenenti alla specie non cacciabili ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle direttive CEE e convenzioni internazionali in materia di caccia ed ogni altra disposizione emanata dalla Regione Campania.

2. I possessori a qualsiasi titolo di fauna selvatica protetta imbalsamata o di fauna appartenente alle specie di cui al successivo articolo 16, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge debbono presentare alle Amministrazioni Provinciali un elenco contenente il numero di esemplari posseduti, la specie a cui appartengono e la presunta epoca di cattura e imbalsamazione. Sono esenti da tale obbligo gli Istituti universitari e i musei naturalistici.

3. Le Amministrazioni Provinciali a mezzo di proprio personale procederanno alla apposizione di proprie targhette inamovibili ed inalterabili su ciascun esemplare denunciato contenente il numero di matricola ad esso assegnato.

4. Le Amministrazioni Provinciali debbono istituire un registro dei soggetti imbalsamati appartenenti alla fauna selvatica protetta ed un registro per le specie di cui al successivo articolo 16, in cui siano indicate le generalità del possessore, le specie dichiarate, il numero di matricola assegnato, la data presunta di cattura e la data di apposizione del contrassegno. Le Amministrazioni Provinciali possono richiedere rimborso delle spese sostenute per l'apposizione dei contrassegni.

5. I possessori di selvaggina abbattuta, appartenente alle specie di cui al successivo art. 16, che intendano preparare tali animali con trattamento tassidermico, entro due giorni dall'uccisione dell'esemplare, devono richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Provinciale competente per territorio. Tale autorizzazione può essere concessa soltanto nel periodo intercorrente tra la data di apertura e quella di chiusura della stagione venatoria di cui al successivo art. 16.

6. La mancata osservanza delle norme di cui al presente articolo comporta le sanzioni di cui al successivo art. 32, comma 1), lettera c) nonché l'impossibilità di richiedere ulteriori autorizzazioni. Sono fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n.157.

7. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di tassidermista saranno rilasciate dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, a persone nominativamente indicate, che abbiano superato apposito esame colloquio con la commissione di esami di cui all'art. 35 della presente legge. La prova dovrà riguardare il riconoscimento delle specie animali oggetto della tutela della presente legge. L'autorizzazione di cui al presente comma non esime da altri obblighi previsti da altre leggi per l'esercizio dell'attività in argomento.

Art. 9.

Funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle espressamente riservate dalla presente legge e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla Regione, sono delegate alle Amministrazioni Provinciali che le esercitano in conformità alle norme statali vigenti ed alla presente legge.

2. La Regione e le Province, per l'espletamento delle funzioni di propria competenza si avvalgono dei pareri del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale e del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale della caccia, organi tecnici consultivi, da istituirsi entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, e così costituiti:

a) Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (C.T.F.V.R.):

1) dall'Assessore Regionale alla caccia o suo delegato che la presiede;

2) dal Dirigente del Settore Regionale Foreste, Caccia e Pesca;

3) dai Presidenti, o loro delegati, delle Amministrazioni Provinciali della Campania;

4) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale;

5) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti in Campania;

6) da un rappresentante per ciascun ente od associazione di protezione presente nel Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (C.T.F.V.N.) ed operanti in Campania;

7) da un rappresentante della Delegazione Regionale, dell'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana (E.N.C.I.);

8) da un Funzionario regionale del Servizio Caccia e Pesca con funzioni anche di segretario, designato dall'Assessore Regionale competente;

b) Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale (C.T.F.V.P.)

1) dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale, o da un suo delegato, che la presiede;

2) dal Dirigente dell'Ufficio Provinciale Caccia e Pesca;

3) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed operante in provincia;

4) da un rappresentante per ciascun Ente od associazione di protezione presente nel C.T.F.V.N. ed operante a livello provinciale;

5) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e professionali agricole maggiormente rappresentative in campo nazionale ed operanti a livello provinciale;

6) da un rappresentante della Delegazione Provinciale dell'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana (E.N.C.I.);

7) da un funzionario regionale del Settore Foreste, Caccia e Pesca designato dall'Assessore Regionale competente;

8) da un funzionario regionale del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Agricoltura designato dall'Assessore al ramo;

9) da un dipendente dell'Amministrazione Provinciale del Settore competente con funzione anche di segretario.

3. I componenti dei Comitati durano in carica 5 anni e sono riconfermabili.

4. La Regione e le Province; nell'espletamento delle funzioni legislative ed amministrative, possono avvalersi della collaborazione dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, dei dipartimenti scientifici delle Università, di altri enti ed istituti pubblici specializzati nonché delle Associazioni venatorie e di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale.

5. Il Comitato regionale sarà convocato almeno ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo richiede la maggioranza dei componenti o il Presidente.

6. Il Comitato provinciale viene convocato almeno ogni tre mesi e qualora lo richieda la maggioranza dei componenti o il Presidente.

7. La Giunta Regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio dei poteri delegati.

8. In caso di accertata inerzia od inosservanza delle direttive impartite la Giunta Regionale può sostituirsi all'Ente delegato nel compimento degli atti o revocare provvedimenti adottati.

9. Ai componenti i Comitati tecnici di cui al presente articolo compete una indennità pari a quella prevista all'art. 35 comma 9 della presente legge. La Giunta Regionale, annualmente, utilizzando parte dei fondi di cui al successivo art. 40 lettera d), provvederà al pagamento delle indennità di propria competenza e fornirà alle Province i mezzi per il funzionamento di comitati e commissioni a carattere provinciale.

Art. 10.

Pianificazione faunistico venatoria Strumenti di attuazione

1. Gli obiettivi di cui al precedente art. 1 saranno perseguiti mediante:

a) la destinazione di una quota di territorio agro-silvo-pastorale regionale, compresa tra il 20 ed il 30%, a protezione della fauna selvatica. In detta percentuale sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnata da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole;

b) la destinazione di una quota massima del 15% del territorio agro-silvo-pastorale regionale all'istituzione di strutture per la gestione privata della caccia;

c) la destinazione della rimanente parte del territorio agro-silvo-pastorale regionale, ivi comprese le aree contigue dei parchi nazionali e regionali, a forme di gestione programmata della caccia previste dall'art. 36 e seguenti della presente legge.

2. La quota del 15% di territorio da destinare a gestione privata va sottratta alla gestione programmata man mano che vengono autorizzate ed istituite strutture private di gestione dell'attività.

Art. 11.

Piano faunistico

1. Le Province, previo parere dei Comitati Tecnici di cui all'art. 9, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono, articolandoli per ambiti omogenei, piani faunistico-venatori tenendo conto di quanto previsto dall'art. 10.

2. I piani comprendono indicazioni e perimetrazioni di massima dove potranno essere istituite:

a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento e fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) centri pubblici di produzione della fauna selvatica allo stato naturale o intensivo;

d) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria;

e) zone e relativi periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani su fauna selvatica naturale senza l'abbattimento del selvatico;

f) zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani con l'abbattimento esclusivo di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili;

g) zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

h) valichi montani interessati dalle rotte di migrazione;

i) il piano dovrà inoltre prevedere i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori di fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e le forme di collaborazione ed incentivazione per la migliore gestione delle strutture di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo ai fini del ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna;

l) i piani di ripopolamento di fauna selvatica anche tramite la cattura di soggetti, geneticamente compatibili, presenti in soprannumero in altri ambiti faunistici.

3. La Giunta Regionale, sulla base anche dei criteri forniti dai Ministeri competenti ai sensi del comma 11 art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, attua il coordinamento dei piani faunistici provinciali nonché, in caso di inadempienza, esercita i poteri sostitutivi di cui al comma 10 dello stesso art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e, sentito il C.T.F.V.R. di cui al precedente art. 9, propone al Consiglio regionale il Piano Faunistico Regionale.

4. La Giunta Regionale, con proprio atto, determina i criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie, di centri pubblici e privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.

5. Il piano faunistico-venatorio regionale viene approvato dal Consiglio regionale previo parere della Commissione Consiliare competente ed ha validità decennale.

6. Con le stesse modalità vengono approvate varianti, integrazioni e modifiche al piano decennale.

Art. 12.

Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura

1. Le oasi di protezione sono istituite dalla Provincia sentito il C.T.F.V.P.

2. Le oasi di protezione sono finalizzate ad assicurare la sopravvivenza di specie faunistiche in diminuzione, a consentire la sosta e la riproduzione della fauna selvatica, con particolare riferimento alla fauna migratoria, a garantire l'integrità ambientale dei territori di particolare valore naturalistico anche al fine di preservare il flusso delle correnti migratorie.

3. Le zone di ripopolamento e cattura, istituite con le modalità di cui al punto 1) per la durata minima di cinque anni, sono destinate a consentire la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione nei terreni liberi o nelle strutture di nuova istituzione.

4. La deliberazione che determina i confini delle strutture deve essere notificata ai proprietari ed ai conduttori dei fondi interessati mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati. Avverso tale deliberazione i proprietari o i conduttori dei fondi, entro 60 giorni dalla notifica, possono produrre opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali. Qualora le opposizioni riguardino almeno il 40% del territorio da vincolare la struttura non può essere istituita. Nelle zone non vincolate a seguito delle opposizioni dei proprietari resta vietata ogni attività venatoria e le Province possono destinare le predette zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

5. La gestione delle oasi può essere affidata dalla Provincia, mediante convenzioni, ad associazioni ambientaliste presenti nel C.T.F.V.P.; la gestione delle zone di ripopolamento e cattura può essere affidata dalla Provincia ad una o più associazioni venatorie presenti nel C.T.F.V.P. Le Province possono richiedere altresì consulenze specialistiche ai Dipartimenti di Zoologia delle Università. Le convenzioni saranno stipulate con modalità stabilite dalla Giunta Regionale e saranno operative ad acquisizione del parere favorevole del competente Settore regionale.

6. Il territorio adibito a protezione della fauna selvatica di cui al 3° comma dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 deve essere delimitato preferibilmente da confini naturali o strade e tabellato perimetralmente. Le tabelle debbono essere visibili contigualmente.

7. Le strutture anzidette possono essere revocate dalla Giunta Regionale, sentito il C.T.F.V.R., qualora vengano meno i motivi che ne determinarono l'istituzione.

8. Qualora ricorrano eccezionali e particolari necessità ambientali e faunistiche, anche al fine di raggiungere la percentuale di territorio da destinare a protezione ai sensi del precedente art. 10, la Regione, sentito il C.T.F.V.R., con delibera della Giunta Regionale può istituire coattivamente zone di ripopolamento e cattura.

9. Nelle zone di ripopolamento e cattura l'associazione che stipula la convenzione per la gestione può, sentito il C.T.F.V.R., autorizzare gare cinofile con divieto assoluto di abbattimento di fauna di qualsiasi tipo e a condizione che non si arrechi danno alle produzioni agricole. e

Art. 13.

Centri pubblici di produzione della selvaggina

1. I centri Pubblici di produzione della selvaggina hanno lo scopo di produrre selvaggina sia allo stato naturale che in cattività e sono istituiti prevalentemente su terreni di proprietà di enti pubblici. Tali centri possono essere regionali, provinciali e comprensoriali.

a) La Regione può istituire centri pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale utilizzando proprietà demaniali regionali o comunali o anche proprietà private che abbiano i requisiti necessari previo assenso del proprietario. Hanno lo scopo di produrre selvaggina allo stato naturale, con particolare riferimento agli ungulati, in forma estensiva e possono attrezzarsi anche per la produzione intensiva di altre specie di piccola mole. La gestione dei medesimi è affidata al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste competente, di intesa con il Settore Foreste Caccia e Pesca. I relativi programmi di intervento, vengono approvati e finanziati dalla Giunta Regionale sentito il Comitato Tecnico Regionale;

b) Le Amministrazioni Provinciali possono istituire «Centri Pubblici provinciali di produzione della selvaggina allo stato naturale» utilizzando proprietà demaniali provinciali o comunali concessi in uso dall'ente proprietario. I centri provinciali hanno gli stessi scopi di quelli regionali, sono gestiti direttamente dalle Province che attuano i programmi di gestione sentito il proprio Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Provinciale.

c) I Comuni singoli o associati possono richiedere la istituzione di «Centri Pubblici comprensoriali di produzione della selvaggina allo stato naturale». Detti centri hanno le stesse finalità dei centri Regionali e Provinciali. Il programma di gestione, redatto annualmente, deve essere preventivamente approvato dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

2. L'istituzione dei Centri Pubblici di produzione della Selvaggina allo stato naturale è demandata alla Regione Campania che vi provvede con delibera della Giunta Regionale.

3. Il prodotto dei Centri Pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale è destinato di norma ai ripopolamenti invernali. L'eventuale eccedenza di produzione ed i capi ottenuti in produzione intensiva possono essere venduti ad enti o privati, a prezzo di mercato, per l'utilizzo nelle aziende faunistiche o nelle aziende agri-turistico-venatorie di cui al successivo art. 23, per scopo alimentare o per la caccia di selezione a pagamento da disciplinare con apposito provvedimento.

Art. 14

Allevamenti privati

1. Gli allevamenti privati di specie cacciabili possono essere a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale, ornamentale o per la cessione quali richiami vivi per la caccia da appostamento. Inoltre possono essere allo stato naturale o di tipo intensivo:

a) Centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale a scopo di ripopolamento o alimentare. La Giunta Regionale, con decreto del Presidente, sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale può autorizzare l'istituzione di centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale con esclusione nell'impianto di qualsiasi attività venatoria. Nel caso in cui l'allevamento sia gestito da impresa agricola singola, consortile o cooperativa, con una superficie minima di 150 ettari in zone riconosciute svantaggiate ai fini dell'agricoltura, con il decreto di concessione, è possibile consentire al titolare ed a persone dallo stesso incaricate, nel rispetto delle norme della presente legge e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui al successivo articolo 20. La concessione è subordinata al pagamento di una tassa di concessione regionale annuale di L. 539.000 ed alla osservanza di un apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio dell'attività che sarà emanato, con il decreto di concessione, dal Presidente della Giunta Regionale. La selvaggina prodotta potrà essere venduta previa autorizzazione del Presidente dell'Amministrazione Provinciale che può esercitare il diritto di prelazione al prezzo corrente di mercato. L'inosservanza del disciplinare comporta l'immediata revoca della concessione;

b) Centri privati di produzione della selvaggina a scopo ripopolamento di tipo intensivo. I centri sono autorizzati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, assentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale, previa approvazione del progetto di impianto da parte dell'I.N.F.S.. I centri sono soggetti ad una tassa di concessione regionale annuale di L. 539.000. Il mancato pagamento comporta la revoca della concessione;

c) I Centri privati di allevamento a scopo alimentare, amatoriale o ornamentale sono a carattere familiare o industriale:

1) Allevamenti di ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare, a carattere familiare. Fanno parte di questa categoria gli allevamenti che presentano le seguenti caratteristiche:

— cinghiali per un numero complessivo non superiore a 5 capi. Per il conteggio del numero dei capi non vengono considerati i soggetti nati nell'anno;

— conigli selvatici non più di 70 capi, non vengono considerati i soggetti di età inferiore a 60 gg.;

— fagiani non più di 50 capi;

— lepri non più di 10 capi non considerando nel numero i soggetti fino a tre mesi;

— quaglie non più di 100 capi;

— germano reale non più di 25 capi.

L'autorizzazione viene rilasciata dall'Assessore Regionale competente a persona nominativamente indicata;

2) Allevamenti a scopo alimentare e amatoriale che rivestono carattere industriale. Rientrano nella suddetta categoria gli allevamenti che prevedono un numero di capi superiore a quello massimo previsto per gli allevamenti di cui al precedente punto 1. L'autorizzazione viene rilasciata dalla Giunta Regionale previa presentazione da parte dell'interessato, al Settore Foreste Caccia e Pesca, di istanza corredata della seguente documentazione:

— titolo di possesso del fondo da utilizzare per l'allevamento con allegato estratto di mappa;

— dettagliata relazione tecnico-economica;

— grafici delle strutture dell'allevamento da realizzare vistati dall'Ufficio sanitario competente per Comune e relativo computo metrico estimativo;

— licenza edilizia ove le strutture da realizzare lo richiedano. L'autorizzazione di cui al presente punto è soggetta a tassa di concessione regionale di importo pari alla tassa di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo.

3) Allevamenti a scopo ornamentale o amatoriale di fauna autoctona od esotica:

A) La Giunta Regionale, con atto deliberativo, autorizza gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona od esotica a scopo ornamentale ed amatoriale;

B) I permessi ed autorizzazioni di cui al punto precedente vengono rilasciati a persone nominativamente indicate;

C) Le attività amatoriali di ornicultura e relative alla nidificazione ed all'allevamento in cattività, nonché alla creazione di ibridi, possono essere svolte esclusivamente con i soggetti appartenenti alle famiglie dei fringillidi, dei passeridi, degli emberizidi e dei fasianidi;

D) Le autorizzazioni di cui al punto C) sono rilasciate dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale competente;

E) I soggetti ottenuti dagli allevamenti debbono essere muniti di anelli inamovibili riportanti l'anno di nascita, il numero progressivo del soggetto e la matricola dell'allevatore;

F) L'allevatore è tenuto, altresì, a denunciare alla Provincia, entro il mese di dicembre di ogni anno, i soggetti nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno indicando i dati riportati sui singoli anelli dei soggetti; è inoltre tenuto a compilare un registro personale dove devono essere indicati tutti i soggetti presenti nell'allevamento. Eventuali nuovi acquisti o scambi devono essere denunciati entro tre giorni all'Amministrazione Provinciale;

G) In occasione della prima denuncia gli allevatori sono tenuti ad indicare i numeri degli anelli apposti ai soggetti in loro possesso alla data dell'entrata in vigore della presente legge;

H) Le Amministrazioni Provinciali istituiranno un registro contenente i dati di ogni allevatore autorizzato;

I) Le Amministrazioni Provinciali autorizzeranno le manifestazioni ornitologiche nelle quali potranno essere esposti esclusivamente soggetti compresi nelle denunce di cui ai commi precedenti.

4) La mancata osservanza delle norme di cui alla presente lettera C) comporta le sanzioni stabilite dal successivo articolo 32 comma 1 lettera c) e l'immediata revoca dell'autorizzazione.

2. Ai titolari dei centri di cui alle lettere A) e B) possono essere concessi contributi fino al 30% della spesa, elevabile al 50% nei territori montani o ad agricoltura svantaggiata, per l'acquisto di riproduttori, attrezzature e per la realizzazione dell'impianto. All'approvazione dei progetti ed alla concessione del contributo provvede la Giunta Regionale con proprie deliberazioni. Alla liquidazione del contributo ed al pagamento si provvede con Decreto del Presidente della Giunta Regionale previo accertamento di regolare esecuzione degli stati di avanzamento e dello stato finale effettuato da personale del settore Foreste Caccia e Pesca regionale, ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

Art. 15.

Zone di addestramento cani e campi di gare

1. Le Province, su richiesta delle Associazioni venatorie e cinofili ovvero di imprenditori agricoli singoli o associati, istituiscono, sui terreni incolti o ad agricoltura svantaggiata, zone destinate all'addestramento, l'allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare e prove cinofili.

2. Le zone di addestramento cani già esistenti possono continuare l'attività, previa istanza da presentare all'Amministrazione Provinciale competente per territorio entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le Province, su richiesta delle categorie di cui al punto 1, istituiscono zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia in cui è consentito l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento. La concessione o revoca viene effettuata dalla Giunta Provinciale.

4. Le zone di addestramento cani di cui al punto 1 non potranno avere una superficie inferiore a 100 ettari e potranno anche essere confinanti con le oasi di protezione naturale o con le zone di ripopolamento e cattura o con i parchi e riserve naturali:

a) La concessione viene rilasciata dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale e potrà essere richiesta preferibilmente dalle Associazioni venatorie e cinofili a livello provinciale ed in misura non superiore ad una unità per associazione o gruppo cinofilo affiliato all'Ente Nazionale dei Cinofili Italiani;

b) alla domanda di concessione dovrà essere allegata una planimetria dei terreni e l'assenso dei proprietari;

c) alle zone, di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere consentito il libero accesso a tutti i richiedenti a parità di diritti e di obblighi e potrà essere richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso giornaliero;

d) Nelle predette zone l'addestramento e le gare dei cani sono vietati dal 1° maggio al 31 luglio;

e) Le gare e l'addestramento dei cani dovranno essere effettuate sotto la sorveglianza di apposito personale, a cura dell'associazione od ente gestore, che assicurerà l'incolumità della selvaggina;

f) nel decreto di concessione dovranno essere indicate le specie ed il numero dei capi di selvaggina che periodicamente dovranno essere immessi nella struttura a cura del concessionario.

5. Le zone per addestramento cani con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili di cui al punto 3, dovranno essere istituite in località distanti almeno 150 metri dai centri abitati e da importanti vie di comunicazione e 500 metri dalle strutture faunistiche di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), ed h) del precedente articolo 11 e dalle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394:

a) tali zone dovranno essere appositamente tabellate con vistose indicazioni a cura del concessionario e non potranno avere una superficie superiore a 15 ettari né inferiore a 3 ettari;

b) in ciascuna Provincia il numero delle zone di cui al comma precedente, è di una per ogni Associazione venatoria e cinofila aumentato di una unità per ogni duemila tesserati;

c) l'esercizio dell'attività su esclusiva selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili è consentito nei modi e tempi disciplinati con apposito provvedimento della Giunta Regionale da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

d) la concessione viene rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale. Alla richiesta dovrà essere allegata una planimetria del terreno e l'assenso dei proprietari dei terreni oggetto della concessione;

e) La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la revoca immediata della concessione.

6. Le Province possono autorizzare nei territori previsti dalla presente legge, le rappresentanze provinciali dell'Ente Nazionale per la Cinofilia Italiana ad effettuare prove attitudinali sui selvatici di allevamento previo assenso dei proprietari e conduttori dei fondi territorialmente interessati.

7. Le Province possono altresì autorizzare le Associazioni venatorie e cinofili ad istituire zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani da seguita, purché recintati con rete metallica di maglia non superiore a cm. 4x4 e di altezza non inferiore a m. 1,5.

Art. 16.

Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*), merlo (*Turdus merula*), passero (*Passer italiae*), passera mattugia (*Passer montanus*), passera oltremontana (*passer domesticus*), allodola (*Alauda arvensis*), colino della Virginia (*colinus virginianus*), starna (*Perdix perdix*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), minilepre (*Silvlagus floridamus*), coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) e lepree comune (*Lepus europaeus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*), cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*), fagiano (*Phasianus colchicus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas stepera*), porciglione (*Rallus aquaticus*), fischione (*Anas penelope*), codone (*Anas acuta*), marzaiola (*Anas querquedula*), mestolone (*Anas clypeata*), moriglione (*Aythya ferma*), moretta (*Aythya fuligula*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), colombaccio (*Columba palumbus*), frullino (*Lymnocyptes minimus*), combattente (*Philomachus pugnax*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), taccola (*Corvus monedula*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), pittima reale (*Limosa limosa*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), corvo (*Corvus frugilegus*), cornacchia nera (*Corvus corone*), ghiandaia (*Garulus glandarius*), gazza (*Pica pica*) e volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: coturnice (*Alectoris gaeca*), capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*) e mullone (*Ovis musimon*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre oppure dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).

2. La Giunta Regionale, con l'emaneazione del calendario venatorio di cui al successivo art. 24 può prevedere l'esclusione di alcune specie qualora se ne ravvisi la necessità ai sensi del successivo art. 17.

3. I termini di cui al comma 1) sono modificati in sede di emanazione del calendario venatorio per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. La Giunta Regionale autorizza le modifiche sentite l'I.N.F.S.. I termini restano comunque compresi tra il 1° settembre ed il 31 gennaio nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione dei piani faunistici venatori.

Art. 17.

Controllo della fauna selvatica

1. La Giunta Regionale, per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre, per periodi prestabiliti, la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 16.

2. La Giunta Regionale, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoagro-forestali ed ittiche, dispone il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia di cui al precedente art. 11 lettere a), b) e c). Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'I.N.F.S.. Qualora l'Istituto verifici l'inefficacia dei predetti metodi, la Giunta Regionale può autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalla Province. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di altre persone, purché tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, delle guardie comunali e delle guardie venatorie volontarie delle Associazioni, tutti muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Nel caso che il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali per ricomporre squilibri ecologici, lo stesso deve essere attuato dal personale dipendente del parco, munito di licenza per l'esercizio venatorio ed in

mancanza od insufficienza con le modalità di cui al comma precedente d'intesa con l'Ente gestore della struttura nel rispetto dei principi di cui agli articoli 11, 4° comma, e 22, 6° comma della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. La Giunta Regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti da forme inselvatichite di specie domestiche, può autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture regionali, piani di abbattimento attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle Province con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi su cui si attuano i piani medesimi se questi ultimi sono muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Art. 18.

Introduzione di fauna selvatica dall'estero

1. È vietato introdurre nel territorio della Regione Campania fauna selvatica viva proveniente dall'estero senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali rilasciata previo parere dell'I.N.F.S..

2. L'introduzione di selvaggina dall'estero è comunque regolamentata dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1992 n. 157.

Art. 19.

Esercizio dell'attività venatoria

1. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito, purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo articolo 20.

3. È considerato, altresì, esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, appartiene a colui che l'ha cacciata.

6. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.

7. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

8. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino predisposto dalla Regione Campania e distribuito gratuitamente dai Comuni ai richiedenti iscritti nella propria anagrafe, previa consegna della ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 38 della presente legge da effettuare su appositi modelli predisposti dalla Regione. La tassa è dovuta anche dai residenti nei Parchi Nazionali e Regionali.

9. Nei Comuni capoluogo di Provincia il tesserino sarà distribuito dalle Amministrazioni Provinciali a mezzo dei propri uffici.

10. Il tesserino dovrà contenere le generalità complete del titolare, il numero della licenza di caccia, le norme inerenti il calendario regionale e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria.

11. Per l'esercizio dell'attività venatoria in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

Art. 20.

Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico fisso a contenere nel serbatoio non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

5. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

6. La Giunta Regionale con propria deliberazione provvederà ad emanare le norme di regolamentazione per la detenzione l'uso e l'addestramento dei falchi quali mezzi di caccia.

Art. 21.

Fondi chiusi

1. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.

2. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati alle competenti Amministrazioni Provinciali.

3. I proprietari o conduttori dei fondi di cui ai commi precedenti provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni, esenti da tasse, secondo le modalità della legge.

4. La superficie dei fondi di cui ai commi precedenti entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica ai sensi del precedente articolo 10, comma 1, lettera a).

Art. 22.

Divieto di caccia nei terreni in attualità di coltivazione

1. È vietato a chiunque l'esercizio venatorio in forma vagante e l'addestramento dei cani sui terreni in attualità di coltivazione, quali: i giardini, i vivai, le colture floreali, gli orti, i terreni con coltivazioni erbacee da seme, le colture cerealicole ed in particolare quelle a soia, a riso e a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto, le colture foraggere, le colture industriali, le sarchiate, dal momento della semina o del trapianto alla raccolta del prodotto, i prati artificiali e naturali nel periodo immediatamente precedente la falciatura, i terreni oggetto di rimboschimenti, i frutteti, i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto, privi di colture intercalari.

2. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalla Regione Campania, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

3. I proprietari o conduttori dei terreni in attualità di coltivazione possono delimitare con apposite tabelle, esenti da tasse, secondo le modalità previste dalla legge, gli appezzamenti che intendono vietare alla caccia. Le tabelle saranno fornite gratuitamente dall'Amministrazione Provinciale su richiesta, in carta legale, contenente gli estremi catastali e la coltura in atto sui terreni delimitati e i proprietari o conduttori dei terreni hanno l'obbligo della rimozione delle stesse dopo il raccolto.

4. La delimitazione va comunicata preventivamente all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

Art. 23.

Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie

1. La Giunta Regionale della Campania, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, autorizza con decreto del Presidente o dell'Assessore delegato, entro i termini del 12 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, l'istituzione di:

- a) aziende faunistico-venatorie;
- b) aziende agri-turistico-venatorie.

2. Le aziende faunistico-venatorie non hanno fini di lucro e sono soggette a tassa di concessione regionale. Queste hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate da programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie sono costituite ai fini di impresa agricola e sono soggette a tassa di concessione regionale. In tali aziende sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento senza limitazione di capi.

4. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

- a) essere situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
- b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento CEE n. 1094/88.

5. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 del presente articolo è consentito nel rispetto delle norme della presente legge.

7. La vigilanza all'interno di tali aziende è affidata, oltre alle guardie previste dall'organismo di gestione, agli Organi di cui al successivo art. 28.

8. La mancata osservanza delle norme di cui al presente articolo, comporta la revoca della concessione e le sanzioni stabilite dall'articolo 32, lettera d) fatti salvi gli altri divieti e sanzioni previste dalla presente legge.

9. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri per il proseguimento dell'attività o la trasformazione delle Aziende Faunistiche esistenti nonché l'istituzione di nuove aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie sempre nel rispetto del limite del 12% del territorio agro-silvo-pastorale regionale.

10. Le tasse di concessione regionale dovute dai concessionari delle Aziende di cui al presente articolo sono previste per le Aziende faunistiche dal Decreto Legislativo 22 giugno 1991 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni.

11. La restante superficie del 3% di cui all'art. 10 lettera b) viene destinato alla istituzione di strutture previste dall'art. 11 lettere d), e) e f).

Art. 24.

Calendario Venatorio Regionale

1. La Giunta Regionale, sentito l'I.N.F.S. ed il C.T.F.V.R. di cui al precedente art. 9 entro e non oltre il 15 giugno pubblica il calendario regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste dall'articolo 16, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.

2. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. La Giunta Regionale può consentire la libera scelta del cacciatore con esclusione del martedì e del venerdì, nei quali giorni

l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La Giunta Regionale, nell'emanazione del calendario venatorio, definisce l'ora legale dell'inizio e della fine della caccia.

3. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

4. L'addestramento dei cani da ferma e da seguita è consentito, nei territori ove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, per 45 giorni nei due mesi precedenti il mese di apertura della caccia ad esclusione del martedì e venerdì.

5. La Giunta Regionale, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sentito l'I.N.F.S., e tenuto conto delle consuetudini locali, può, in deroga a quanto stabilito al comma 2, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti tra il 1° ottobre ed il 30 novembre.

Art. 25.

Divieti

1. Oltre quanto previsto agli articoli 3 e 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sempre vietato:

a) usare fonti luminose per la ricerca di fauna selvatica durante le ore notturne;

b) causare volontariamente la fuoriuscita di selvaggina da ambiti protetti;

c) l'addestramento e allevamento dei cani in periodi non previsti dal calendario venatorio o in zone non comprese da quelle previste da disposizioni delle Amministrazioni provinciali;

d) introdurre cani da caccia nelle oasi di protezione;

e) la caccia a distanza inferiore a 1000 metri da valichi montani o praticare la caccia vagante a meno di 150 metri di distanza da zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione, centri pubblici o privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, campi di addestramento cani;

f) la bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, in tutto il territorio regionale dal 1° giugno al 20 settembre. Deroche al periodo di divieto possono essere adottate dal Presidente della Provincia su motivata richiesta del Sindaco del Comune interessato. In caso di infrazione la responsabilità è del conduttore del fondo;

g) abbandonare e lasciare incustoditi i cani di qualsiasi razza. I cani trovati a vagare sul territorio utile alla caccia in tempo di divieto o sui terreni comunque vincolati a fini faunistici e venatori, devono essere catturati e, se non è possibile la cattura, allontanati;

h) usare, anche senza manifesta attitudine alla caccia, i richiami di cui all'art. 21, comma 1, lettera r) della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

i) detenere e commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli vivi o morti presi con mezzi non consentiti dalla presente legge;

l) cacciare nelle zone colpite in tutto o in parte da incendio per dodici mesi successivi all'incendio;

m) cacciare sulle spiagge, terre emerse, opere frangiflutti e altri manufatti fissi atti a limitare i flutti marini.

Art. 26.

Risarcimento danni alle produzioni agricole

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili causati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria è costituito un fondo regionale che annualmente la Giunta ripartirà tra le Amministrazioni Provinciali in misura corrispondente alla percentuale di territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna.

2. Alla costituzione del fondo di cui al comma 1) provvederà la Regione con la legge di approvazione del bilancio con l'istituzione di un apposito capitolo. Lo stanziamento sarà formato per il 50% con proventi della tassa di concessione regionale di cui all'art. 38 della presente legge e per il 50% da fondi propri della Regione.

3. In ciascuna Provincia viene costituito dalla Giunta Provinciale un Comitato composto dall'Assessore Provinciale delegato alla materia che lo presiede, tre rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale designati dalle

organizzazioni di appartenenza; da un Funzionario Regionale del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale dell'Agricoltura della provincia competente e da un Funzionario del Settore Foreste, Caccia e Pesca designati dall'Assessore Regionale delegato al ramo; da un dipendente dell'Ufficio Caccia dell'Amministrazione Provinciale, con funzione di segretario, designato dall'Assessore Provinciale delegato alla materia.

4. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare il danno, entro cinque giorni dall'evento, all'Ufficio Caccia della Provincia il quale entro i successivi trenta giorni procederà agli accertamenti del caso anche mediante verifiche ed ispezioni sopralluogo. La denuncia del danno deve essere corredata di idonea documentazione che certifichi anche l'importo del danno subito.

5. Entro novanta giorni dal ricevimento della denuncia, previo esame della pratica da parte del Comitato di cui al comma 3), la Provincia comunica al danneggiato l'importo del danno accertato.

6. A fine esercizio finanziario e non oltre il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, la Provincia provvederà al risarcimento del danno accertato nella misura del 100% dell'ammontare, o, compatibilmente con la disponibilità dei fondi stanziati dalla Regione, in percentuale inferiore in proporzione all'ammontare complessivo dei danni denunciati nell'anno.

7. I danni arrecati dalla specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalle Province o dagli organi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia A.T.C. di cui all'art. 36.

8. Il risarcimento dei danni provocati nelle strutture faunistiche a gestione privata fanno carico ai rispettivi concessionari. Il risarcimento dei danni provocati negli A.T.C. sono accertati e risarciti dagli organi di gestione degli stessi. La Provincia, obbligatoriamente informata per conoscenza, può disporre accertamenti a mezzo dei propri uffici tecnici.

Art. 27.

Associazioni Venatorie

1. Le Associazioni venatorie sono libere.

2. Le Associazioni venatorie sono quelle previste dall'art. 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Le Associazioni venatorie riconosciute, oltre ai compiti loro affidati dalla legislazione nazionale vigente provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;

b) a promuovere e diffondere tra i cacciatori una conoscenza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;

c) a collaborare nel campo tecnico organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle Regioni e con gli Enti da esse delegati, ai sensi del precedente articolo 9;

d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi e al comportamento in territorio di caccia;

f) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;

g) a curare l'aggiornamento professionale delle predette guardie;

h) ad emanare sanzioni disciplinari nei confronti di loro iscritti che si sono resi responsabili di violazioni della presente legge.

4. La Regione e le Amministrazioni Provinciali possono affidare, a mezzo di apposite convenzioni, alle Associazioni venatorie ed alle Associazioni protezionistiche riconosciute, i compiti di vigilanza in strutture faunistiche od in ambiti territoriali ben definiti.

5. Alla stipula delle convenzioni dovranno essere invitati tutti gli Enti o Associazioni di cui al comma precedente e gli incarichi saranno attribuiti a condizioni paritetiche purché sia garantita l'efficienza e la capacità.

Art. 28.

Vigilanza Venatoria

1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è delegata alle Province che vi provvedono:

a) a mezzo dei propri agenti. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 20, nonché armi con proiettile a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65. Gli agenti di vigilanza dipendenti dalla Regione Campania svolgono le stesse mansioni e rivestono le stesse qualifiche degli agenti dipendenti dagli Enti delegati;

b) delle guardie volontarie delle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 alle quali è consentito portare durante il servizio le armi da caccia di cui all'art. 20 con munizione intera nonché utensili da punta e taglio atti alle esigenze di servizio.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì, alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione previo superamento di apposito esame. La Commissione regionale esaminatrice deve garantire la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di Associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste. Con provvedimento della Giunta Regionale verrà disciplinato lo svolgimento e le materie degli esami.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato praticare la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. La Regione Campania e le Amministrazioni Provinciali organizzano corsi di formazione e di aggiornamento per le guardie venatorie volontarie. I corsi possono anche essere organizzati dalle Associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della Regione.

7. Le Amministrazioni Provinciali coordinano l'attività delle guardie volontarie delle Associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste fornendo ogni tipo di assistenza e consulenza.

8. La Giunta Regionale, può concedere ad Enti ed Associazioni venatorie, ad Enti ed Associazioni protezionistiche contributi fino al 50% della spesa per corsi di aggiornamento dei propri agenti di vigilanza.

9. La Commissione regionale di cui al precedente comma 4 è costituita da:

a) l'Assessore Regionale alla Caccia, o suo delegato, che la presiede;

b) un esperto in discipline naturalistiche designato dal Dipartimento di zoologia dell'Università Federico II di Napoli;

c) un esperto in materie giuridiche designato dal Presidente della Giunta Regionale;

d) da 2 dipendenti regionali con qualifica non inferiore a funzionario dell'Area G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, di cui uno del Servizio Caccia e Pesca, designati dall'Assessore competente;

e) un componente in rappresentanza delle Associazioni venatorie designato dal C.T.F.V.R.;

f) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole designato dal C.T.F.V.R.;

g) un rappresentante delle Associazioni protezionistiche designato dal C.T.F.V.R.;

h) un dipendente regionale con funzione di segretario designato dall'Assessore Regionale competente per la Caccia.

10. La Commissione Regionale, di cui al comma precedente è istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale previa acquisizione delle designazioni come innanzi indicato.

11. La Commissione dura in carica tre anni ed i componenti possono essere riconfermati.

12. La Commissione si riunisce presso l'Assessorato all'Agricoltura ogni qualvolta vi siano almeno dodici richieste di esame. La domanda di partecipazione all'esame va inoltrata dall'Associazione cui l'aspirante agente appartiene al Settore Regionale Foreste Caccia e Pesca.

13. I cittadini in possesso, a norma del testo unico della legge di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al precedente comma 4.

Art. 29.

Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 28 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'art. 16, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati. In tutti i casi previsti dagli articoli 31 e 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, gli agenti di vigilanza redigono verbale e ne rilasciano copia al contravventore immediatamente. Ove ciò non sia possibile ne notificano copia al contravventore entro novanta giorni.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'Amministrazione Provinciale competente la quale, nel caso di fauna viva provvede a liberarla in località adatta; ovvero qualora non risulti liberabile, la consegnano ad un Centro di recupero per la Fauna Selvatica che provvederà alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione dell'ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta l'Amministrazione Provinciale provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato a ciascuna Provincia.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denunce, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti. Gli agenti di vigilanza venatoria che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, qualora accertino infrazioni che prevedano il sequestro delle armi e dei mezzi di caccia e di uccellazione, danno immediata comunicazione anche alla Autorità di Pubblica Sicurezza interessata che provvederà al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, a norma dell'articolo 28 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e darà comunicazione dell'avvenuto sequestro all'Amministrazione Provinciale.

6. Gli agenti venatori volontari di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) esercitano le funzioni proprie della categoria quando sono comandati in servizio di vigilanza dagli Enti od Associazioni di cui fanno parte od in virtù di convenzioni stipulate con le Province.

7. Gli agenti venatori dipendenti dagli Enti delegati che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni ed integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'art. 9 della stessa legge.

8. Gli agenti di vigilanza venatoria che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, nei casi previsti dal successivo articolo 32 provvedono al sequestro della fauna selvatica e procedono così come previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo.

9. Gli agenti di polizia giudiziaria, a norma della legislazione statale vigente, nei casi in cui è previsto il sequestro delle armi e dei mezzi di caccia e di uccellazione, provvederanno a conservare nei propri uffici il materiale sequestrato.

10. Tutti i verbali redatti dagli agenti che esplicano servizio di vigilanza venatoria debbono immediatamente essere trasmessi all'ente da cui dipendono gli agenti, all'Autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti, e all'Amministrazione Provinciale.

11. Le Amministrazioni Provinciali provvederanno a comunicare le infrazioni commesse dai cacciatori non residenti sul proprio territorio alle Amministrazioni di residenza del contravventore.

12. Le Amministrazioni Provinciali dovranno impiantare un apposito schedario dei trasgressori della presente legge contenente tutte le indicazioni necessarie ad individuare il tipo di infrazione commessa, la sanzione amministrativa adottata e l'iter del procedimento amministrativo. Tale schedario potrà essere visionato anche dagli agenti che hanno proceduto alla verbalizzazione dei trasgressori.

13. Tutti gli agenti preposti alla vigilanza sull'applicazione della presente legge cureranno la tutela degli ambienti naturali al fine di salvaguardare gli habitat della fauna e l'equilibrio ecologico. Detti agenti, qualora accertino fatti che determinano deturpazione o degradazione ambientale, sono tenuti a redigere regolare verbale da inoltrarsi alle autorità competenti.

Art. 30.

Agenti dipendenti degli enti locali

1. Fermo restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli Enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati agli artt. 28 e 29 anche fuori dall'orario di servizio.

Art. 31.

Sanzioni penali

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 30 della stessa legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 32.

Sanzioni amministrative

1. Oltre le sanzioni previste dall'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per le violazioni alla presente legge regionale si applicano le seguenti ulteriori sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalla presente legge;

b) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi costruisce appostamenti fissi di caccia in violazione dell'articolo 6. L'appostamento deve essere rimosso entro 2 giorni. Scaduto tale termine, gli agenti verbalizzanti procederanno al ripristino dei luoghi. Le spese del ripristino saranno a carico del contravventore in solido con il proprietario del terreno ove è posto l'appostamento;

c) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 e revoca dell'autorizzazione per chi viola le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e 14, comma c) se il fatto non costituisce reato.

d) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 lettere e), f), g), v), z);

e) sanzione amministrativa di lire 50.000 per ciascun capo abbattuto in violazione dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 se non diversamente sanzionato;

f) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni di cui all'art. 13 comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

g) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. Per le violazioni al presente articolo, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, procedono in ogni caso al sequestro della fauna selvatica.

3. Per le violazioni alle lettere u), v) e z) dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, gli agenti di vigilanza procedono al sequestro delle trappole, delle reti e di tutto il materiale utilizzato per l'uccellazione.

4. In tutti i casi di cui all'articolo 22 comma 1, ed all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, lettere a), b), g), si procede al ritiro ed alla sospensione dell'apposito tesserino regionale di cui all'articolo 19 commi 8, 9, 10 e 11, fino al termine dell'annata venatoria.

5. Gli agenti verbalizzanti procedono all'immediato ritiro del tesserino regionale nei casi previsti dal precedente comma e lo consegnano all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

6. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

7. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625, e 626 del codice penale.

8. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

9. I proventi delle sanzioni spettano alle Amministrazioni Provinciali le quali utilizzeranno tali somme per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di caccia e per concessione di contributi agli agenti delle Associazioni venatorie riconosciute.

Art. 33.

Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio commerciale.

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 31 nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 31 comma 1, lettere a), b) d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto art. 31, comma 1, lettere c), e), ed m), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i) limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1 del codice penale;

c) l'esecuzione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 31 comma 1, lettere a), b), c), e) ed m), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio commerciale o la sospensione del relativo provvedimento autorizzativo per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 31 comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1 del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal Questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei sessanta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 31 comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, al Questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 32, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 32, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), c) e f) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di due anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal Questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'Amministrazione Provinciale competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del precedente comma 4 al Questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 34.

Oblazione e definizione amministrativa delle sanzioni

1. Alle infrazioni amministrative previste dall'articolo 32 della presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Alla definizione in via amministrativa delle infrazioni provvede direttamente l'Amministrazione Provinciale competente per territorio. Per la definizione di infrazioni per le quali sono stati prodotti scritti difensivi la Provincia si avvale di un'apposita Commissione nominata dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale e così costituita:

a) l'Assessore provinciale alla caccia che la presiede;

b) un rappresentante delle Associazioni venatorie, un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole ed un rappresentante delle Associazioni protezionistiche designati dal C.T.F.V. Provinciale della Caccia, scelti annualmente ed alternativamente tra i componenti di cui alla lettera b) dell'articolo 4;

c) il responsabile del Servizio Caccia dell'Amministrazione Provinciale;

d) un dipendente regionale dell'Arca Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario designato dall'Assessore competente;

e) un dipendente dell'Amministrazione Provinciale con funzioni di segretario.

2. Fino all'insediamento della nuova Commissione continua ad operare la Commissione nominata ai sensi della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 74.

3. L'indiziato della trasgressione ed il verbalizzante possono richiedere alla Commissione di essere ascoltati, così come la Commissione può invitare i verbalizzanti a fornire chiarimenti orali sui fatti trascritti nel verbale e negli scritti difensivi. Copia di tali scritti dovranno tempestivamente essere rimessi all'Ente cui appartiene il verbalizzante unitamente all'avviso della fissazione della seduta per la discussione dell'infrazione. Se, entro un anno dalla loro presentazione, gli scritti difensivi non sono esaminati dall'apposita commissione suddetta, s'intendono tacitamente respinti. Si provvede a norma dell'ultimo comma del presente articolo.

4. La Commissione in caso di fondatezza del processo verbale applica la sanzione discrezionalmente nei limiti fissati dalla legge, indica i motivi che giustificano l'uso del potere discrezionale tenendo conto della gravità e della tenuità dell'infrazione desunta:

- a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo, dal luogo e dalla modalità dell'azione;
- b) dall'entità del danno economico effettivamente cagionato;
- c) dal grado di colpa e dall'intensità del dolo;
- d) da eventuali precedenti infrazioni in materia di legislazione venatoria.

5. La Commissione applica la sanzione tra il minimo ed il 50 per cento del massimo quando concorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando queste siano ritenute prevalenti in concorso con circostanze aggravanti.

6. Quando concorrano solo circostanze aggravanti o queste siano ritenute prevalenti in concorso con circostanze attenuanti, la Commissione applica una sanzione non inferiore al 50 per cento del massimo.

7. Quando concorrono circostanze aggravanti e circostanze attenuanti ritenute equivalenti la Commissione applica la sanzione che avrebbe applicato in assenza delle dette circostanze.

8. In caso di evidente infondatezza dell'accertamento la Commissione, sentiti gli agenti verbalizzanti, propone al Presidente della Provincia l'ordinanza di archiviazione del processo verbale.

9. La Commissione propone al Presidente dell'Amministrazione Provinciale di ordinare al contravventore il pagamento della sanzione amministrativa stabilita.

10. Alla definizione dei verbali per i quali i verbalizzanti non si sono avvalsi della facoltà del versamento liberatorio in misura ridotta ad un terzo del massimo della sanzione entro 60 giorni dalla notifica dell'infrazione e che non hanno prodotto all'Amministrazione Provinciale scritti difensivi entro il termine di 30 giorni, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale ingiunge il pagamento di una somma compresa tra il massimo ed il 50 per cento della sanzione amministrativa.

Art. 35.

Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita Commissione nominata dalla Giunta Regionale in ciascun capoluogo di provincia.

3. La Commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

4. La Giunta Regionale stabilisce le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

- a) legislazione venatoria;
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, mediante utilizzo di esemplari preparati e di supporti audiovisivi;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
- e) norme di pronto soccorso.

5. L'attestato di abilitazione è concesso, se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al precedente comma 4, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

6. Le Commissioni di esame per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio venatorio sono istituite dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale competente ed hanno sede presso ogni Amministrazione Provinciale. Sono composte da:

- a) un dipendente regionale con qualifica almeno di funzionario, con funzione di presidente, designato dall'Assessore Regionale al ramo e scelto nell'ambito del personale dell'Area Generale di Coordinamento competente;

b) da sette componenti effettivi e cinque supplenti, esperti nelle materie di cui al punto 4, designati dall'Assessore Regionale competente per la caccia. Per acquisire i nominativi da designare l'Assessore richiede la segnalazione di terne di esperti per ogni singola materia alle Associazioni presenti nel C.T.F.V. Regionale che in ogni caso debbono essere sentite. L'esperto in Zoologia applicata alla caccia dovrà essere laureato in Biologia o Scienze Naturali e l'esperto in pronto soccorso, laureato in Medicina.

c) dal responsabile del Settore Caccia dell'Amministrazione Provinciale con funzioni di segretario.

7. I componenti delle Commissioni durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o, comunque, di vacanza di posto il sostituto, nominato con decreto dell'Assessore Regionale alla Caccia, dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro sostituito.

8. Il rinnovo delle Commissioni con le modalità indicate nei commi precedenti è disciplinato dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

9. Ai membri della Commissione spetta un compenso per ogni giornata di esame pari a cinque ore di lavoro straordinario del dipendente regionale con qualifica di funzionario con maggiore anzianità di servizio oltre le spese di viaggio per i non residenti nel capoluogo di provincia.

10. La Commissione è validamente insediata dal Presidente o da un suo delegato e da almeno cinque componenti. Il Presidente, per particolari motivi connessi al numero delle domande giacenti, può convocare la Commissione in sezioni distinte utilizzando a tale scopo i membri supplenti. In questo caso il Presidente della sezione aggiunta sarà il componente effettivo più anziano mentre il Segretario sarà un dipendente dell'Ufficio Caccia della Provincia nominato dal Presidente dell'Amministrazione stessa con proprio decreto.

11. Per ciascuna seduta il numero dei candidati non può essere inferiore a 20 né superiore a 30. La Commissione e l'eventuale sezione aggiunta non possono tenere più di due sedute di esami per settimana.

12. La Giunta Regionale, per particolari e documentate esigenze, a richiesta del Presidente dell'Amministrazione Provinciale, può concedere deroghe alle limitazioni di cui al punto 11).

Art. 36.

Gestione programmata della caccia

1. La Giunta Regionale, su parere della Commissione Consiliare competente e sentito il C.T.F.V.R., ripartisce il territorio destinato alla caccia programmata di cui all'art. 10 lettera c) in ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), di superficie non inferiori a 65.000 ha., anche ricadenti in più Province e/o articolati in sub comprensori, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Ogni cacciatore, previa domanda all'Amministrazione Provinciale competente, da inoltrarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia e può avere accesso ad altri ambiti anche fuori regione previo consenso dei relativi organi di gestione. I cacciatori residenti nelle aree interessate dai Parchi Nazionali e Regionali hanno priorità d'iscrizione negli A.T.C. comprendenti le aree contigue a detti Parchi. La Giunta Regionale, sulla base delle indicazioni del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, applica l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito di caccia in rapporto all'estensione territoriale.

3. Entro due mesi dalla comunicazione dell'indice di densità da parte del Ministero competente le Amministrazioni Provinciali adottano i piani faunistici predisposti, per ogni singolo A.T.C., dagli organi di gestione e li trasmettono alla Regione. La Giunta Regionale, con propria deliberazione, approva i piani predisposti dettando le eventuali norme di variazione.

4. I Comitati di gestione degli ambiti territoriali sono costituiti con provvedimento della Giunta Provinciale e sono così composti:

a) da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate nella provincia;

b) da tre rappresentanti delle Associazioni venatorie, riconosciute a livello nazionale ed organizzate nella Provincia e con il maggior numero di iscritti desunti dai tabulati in copia autentica consegnati alle Amministrazioni Provinciali entro il 28 febbraio di ciascun anno;

c) da due rappresentanti delle Associazioni ambientali, presenti nel Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale e maggiormente operanti nella Provincia.

d) dal Sindaco, o suo delegato, del Comune territorialmente più esteso tra quelli ricadenti nell'A.T.C.;

e) da un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio designato dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale;

f) da un funzionario regionale dell'A.G.C. competente, in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale, designato dall'Assessore Regionale all'Agricoltura.

5. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'Ufficio Caccia dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

6. Le designazioni di nomina o di revoca avvengono ad iniziativa delle rispettive strutture provinciali. Qualora le designazioni non dovessero pervenire all'Amministrazione Provinciale entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta la Provincia provvederà d'ufficio.

7. Gli organi di gestione, così costituiti, eleggono il Presidente ed il Collegio dei revisori dei Conti, in numero non inferiore a tre, nel rispetto delle norme vigenti.

8. Gli Organi di gestione degli A.T.C. hanno sede presso le competenti Amministrazioni Provinciali e sono convocati dai rispettivi Presidenti. Possono essere convocati anche su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Le Province assicurano anche il supporto tecnico ed amministrativo.

9. La Giunta Regionale, in caso di comprovata inefficienza o inerzia, degli organi di gestione degli A.T.C., nomina un Commissario che, coadiuvato dall'Ufficio Caccia dell'Amministrazione Provinciale, sostituisce l'organo indempiente, acquisisce nuove designazioni e propone alla Giunta Provinciale la nomina di un nuovo organismo di gestione restando in carica fino al suo insediamento.

Art. 37.

Compiti dei Comitati di gestione

1. Il Comitato di gestione, entro quattro mesi dal suo insediamento, approva un proprio piano programmatico nel quale devono essere comunque previsti:

a) piani poliennali di utilizzazione del territorio interessato per ciascuna stagione venatoria con i programmi delle immissioni e degli abbattimenti di fauna selvatica;

b) l'istituzione e le modalità organizzative di centri di allevamenti, da gestire in forma di azienda agricola, della fauna selvatica stanziale, muniti di adeguate strutture venatorie per l'adattamento in libertà;

c) le condizioni perché venga garantita una sufficiente consistenza di base di fauna selvatica durante tutto l'anno solare.

2. Il comitato di gestione promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari ed ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale del territorio anche mediante lanci di selvaggina da ripopolamento;

b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli, ai sensi del regolamento CEE n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) il ripristino di zone umide e di fossati;

d) la differenziazione e rotazione delle colture;

e) la ricostituzione di siepi, cespugli ed alberi adatti alla riproduzione ed alla nidificazione della fauna selvatica;

f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati;

g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pastorazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

3. Il comitato di gestione degli A.T.C. provvede, altresì, ad individuare ed accertare i danni causati alle colture agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria da segnalare all'Ammini-

strazione Provinciale ai fini della erogazione di contributi per il risarcimento del danno nonché per gli interventi, preventivamente concordati, atti ad evitare i danni predetti. Per la verifica dei danni il Comitato può richiedere specifici accertamenti agli Uffici Agricoli e Forestali della Regione, della Provincia e delle Comunità Montane presenti sul territorio.

4. Entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce viene approvato dal Comitato il bilancio preventivo dell'A.T.C. ed inviato per le opportune verifiche alla Provincia corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Ogni A.T.C. ha facoltà di spesa nei limiti di disponibilità di bilancio.

6. Ogni A.T.C. deve trasmettere per l'approvazione alla Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto tecnico finanziario relativo all'esercizio precedente, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

7. I cacciatori residenti in Campania possono effettuare giornate di caccia, secondo il principio della reciprocità, in A.T.C. confinanti. Il numero di tali giornate non può essere superiore a 20.

8. I Comitati di cui innanzi, per particolari compiti che richiedono competenze specialistiche, possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, della collaborazione dei Dipartimenti di Zoologia, di Agraria e di Scienze Naturali delle Università.

Art. 38.

Funzione delle Province nella gestione degli A.T.C.

1. Ai fini del coordinamento della gestione programmata della caccia, le Province:

a) regolamentano il prelievo venatorio, nel rispetto della forma e dei tempi di caccia previsti dalla legge, in rapporto alla consistenza delle popolazioni di specie stanziali accertata tramite censimenti effettuati di intesa con i comitati di gestione;

b) indicano il numero dei capi di fauna selvatica stanziale, distinte per specie, prelevabile durante la stagione venatoria;

c) determinano il numero, minimo e massimo, dei cacciatori ammissibili in ogni ambito territoriale, in modo che risulti un rapporto cacciatore e territorio utile alla caccia non inferiore alla media regionale ricavato sulla base dei tesserini rilasciati l'anno precedente in conformità all'indice di cui al comma 2 del precedente art. 36;

d) fissano le quote di partecipazione economica da parte dei cacciatori a favore dei Comitati di Gestione in misura base non superiore all'importo della tassa di concessione regionale in vigore per fucile a due colpi ridotta del quaranta per cento per i cacciatori residenti in Campania.

2. Le suddette quote vanno versate su apposito conto corrente presso l'Amministrazione Provinciale competente e da quest'ultima accreditate ai singoli A.T.C. su apposito conto presso lo stesso tesoriere dell'Amministrazione Provinciale sul quale il Presidente dell'A.T.C. disporrà pagamenti dovuti per le finalità istituzionali degli A.T.C..

NORME FINANZIARIE

Art. 39.

Tassa di Concessione Regionale

1. Alla Regione Campania, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge, per poter esercitare la caccia è dovuta una tassa di concessione regionale istituita ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e prevista dall'art. 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. La tassa regionale di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale ed è pari a quelle fissate dalla tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica, l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata, il ricorso a tecniche culturali e tecnologiche innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite, la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi, il recupero e la riabilitazione di fauna protetta.

5. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed intensivo, le aziende faunistico venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

Art. 40.

Utilizzazione dei proventi

1. Tutte le entrate di cui alla presente legge vengono utilizzate per gli scopi che la stessa si prefigge.

2. La Regione Campania, con la legge di approvazione del bilancio regionale, per ciascun anno finanziario, provvede ad iscrivere stanziamenti in specifici capitoli di previsione della spesa:

a) «Spese per la ricostituzione del patrimonio faunistico» comprendente spese di impianto e di gestione dei centri pubblici di produzione della selvaggina, spese per ripopolamenti, contributi ai centri privati di produzione di selvaggina allo stato naturale o intensivo, contributi ai centri di recupero della fauna selvatica, spese per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 1) dell'art. 37 della presente legge;

b) «Fondo per il risarcimento dei danni causati da specie protette o in via di estinzione, da fauna selvatica in strutture faunistiche protette» costituito con le modalità di cui all'art. 26 comma 2) della presente legge;

c) «Fondo da ripartire tra le Province per funzioni delegate» contributi a proprietari o conduttori per l'utilizzo di terreni agricoli, contributi spese per corsi di aggiornamento di agenti di vigilanza e guardie giurate volontarie, contributi per miglioramenti ambientali;

d) «Spese per compiti propri della Regione e per tutte le altre spese comunque riguardanti la materia venatoria ivi comprese le spese di funzionamento di tutte le commissioni e i comitati previsti dalla presente legge».

3. I singoli stanziamenti annuali dei capitoli vengono stabiliti, nel rispetto delle norme della presente legge, con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 41.

Disposizioni transitorie e finali

1. Al termine dell'annata venatoria 1996/97 la Giunta Regionale trasmette ai Ministeri competenti una relazione sullo stato di attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Nelle more dell'applicazione della presente legge resta in vigore l'ordinamento precedente per quanto non contrasta con norme tassative della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme contenute nella legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Sono abrogate le leggi regionali 11 novembre 1977, n. 61, 27 ottobre 1978, n. 48, 3 dicembre 1980, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge regionale, fatta salva la istituzione delle zone di ripopolamento e cattura e delle oasi di protezione naturali vigenti ai sensi della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 74, fino a quando non vengano sostituite da nuove analoghe strutture della medesima estensione.

5. Nelle more dell'elaborazione ed approvazione dei piani faunistici provinciali e di quello regionale di coordinamento degli stessi di cui all'art. 11 della presente legge, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, adotta un piano stralcio regionale provvisorio che avrà efficacia fino all'approvazione di quello definitivo.

6. Le concessioni di aziende faunistico-venatorie disciplinate dalla legge regionale 3 dicembre 1980, n. 74 restano in vigore fino all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge a condizione che siano in regola con il pagamento delle tasse di concessione annuali e degli altri obblighi previsti nei rispettivi decreti di concessione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

10 aprile 1996

RASTRELLI

96R0385

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1996, n. 20.

Riordino delle Comunità montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 dell'8 maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

TERRITORI MONTANI E COMUNITÀ MONTANE

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, ferma restando la previgente classificazione dei territori montani e parzialmente montani, disciplina, in conformità agli articoli 28 e 29 della legge 8 giugno 1990 n. 142, l'organizzazione ed il funzionamento della Comunità montana quale ente locale con le finalità e le funzioni di cui alla presente legge.

2. Per i fini di cui al comma 1 e, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 28, commi 2 e 3, della legge 142/1990, il territorio della Regione è suddiviso nelle zone omogenee di cui all'allegata tabella A nella quale sono indicati i Comuni che fanno parte di ogni zona e le planimetrie che definiscono i confini di ognuna.

Art. 2.

Costituzione delle Comunità montane

1. In ogni zona omogenea di cui all'articolo 1 è costituita, tra i Comuni che in essa ricadono, una Comunità montana allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane.

2. La Comunità montana esercita le funzioni comunali associate sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge e nel quadro degli obiettivi indicati dalla programmazione regionale in modo da consentire la piena integrazione socio-economica dei Comuni della medesima zona omogenea.

3. La Comunità montana favorisce la fusione di tutti o parte dei Comuni ricadenti in una zona omogenea ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 142/1990.

Art. 3.

Fasce altimetriche del territorio

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 28, comma 4, della legge 142/1990, provvede con apposita legge ad individuare nell'ambito delle singole Comunità montane fasce altimetriche di territorio al fine della graduazione e differenziazione degli interventi.

Art. 4.

Funzioni delle Comunità montane

1. Alle Comunità montane competono:

a) funzioni proprie attribuite da leggi dello Stato e della Regione, nonché gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea;

b) funzioni delegate dalla Regione, dalle Province e dai Comuni nell'ambito delle rispettive competenze;

c) l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 142/1990 ed in conformità alla legge 31 gennaio 1994 n. 97, nell'ambito dei comparti di cui all'articolo 24 della presente legge;

d) funzioni non spettanti per legge ad altro ente, svolte dalle Comunità montane, purché in coerenza con le finalità dell'articolo 28 della legge 142/1990 e degli obiettivi specifici del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 24, comma 1.

2. La legge di settore, nell'ambito dei comparti di cui all'articolo 24, stabilisce le funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate da esercitare in forma associata, gli indirizzi fondamentali per il loro esercizio, l'eventuale trasferimento alle Comunità montane di beni, servizi e personale, nonché gli obblighi finanziari della Regione, dei Comuni e delle Comunità montane.

Art. 5.

Rapporti convenzionali

1. La Comunità montana e il Comune escluso dalla medesima ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge 142/1990 possono stipulare convenzioni per la realizzazione di interventi nella parte di territorio del Comune classificata montana.

2. La Comunità montana può, altresì, stipulare convenzioni, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, anche con Comuni non facenti parte della Comunità montana per l'esercizio, in modo programmato, di servizi e di attività.

3. Le convenzioni regolano espressamente i rapporti tra gli enti interessati.

4. Alle convenzioni di cui ai commi 1 e 2 può partecipare anche la Regione.

Art. 6.

Gestione di servizi e forme associative

1. Le Comunità montane, per lo svolgimento delle proprie funzioni e per l'esercizio di servizi, possono avvalersi degli strumenti gestionali e di cooperazione previsti dalla legge per i Comuni e per le Province.

Capo II

ORDINAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 7.

Statuto

1. La Comunità montana, ente locale, è disciplinata dalle norme della presente legge e dal proprio Statuto.

2. Lo Statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello Statuto.

3. Lo Statuto, dopo il controllo da parte del Comitato regionale di controllo, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 8.

Contenuti dello Statuto

1. Lo Statuto della Comunità montana stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente nel rispetto della normativa statale e regionale.

2. In particolare prevede:

a) la denominazione e la sede della Comunità e delle eventuali sedi distaccate;

b) la disciplina del funzionamento del Consiglio generale, della Giunta esecutiva e del Revisore dei conti;

c) le attribuzioni del Presidente dell'ente ove non espressamente previste dalla legge;

d) le modalità di rapporto con gli enti locali e, in particolare, l'istituzione della Conferenza dei Sindaci alla quale sono sottoposti, per l'espressione di un parere consultivo, gli atti espressamente individuati dallo Statuto;

e) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell'ente che non sia già espressamente disciplinato;

f) le modalità di partecipazione finanziaria dei Comuni membri della Comunità montana.

Art. 9.

Organi

1. Sono organi della Comunità montana:

a) il Consiglio generale;

b) la Giunta esecutiva;

c) il Presidente.

Art. 10.

Composizione del Consiglio generale

1. Il Consiglio generale della Comunità montana è costituito da tre componenti in rappresentanza di ciascun Consiglio comunale facente parte della Comunità.

2. Nel Consiglio generale deve essere rappresentata la minoranza di ogni Consiglio comunale; a tal fine ciascun consigliere comunale non può votare più di un nominativo.

3. Possono essere eletti componenti del Consiglio generale anche i cittadini non facenti parte dei Consigli comunali purché abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali.

4. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale di un Comune facente parte della Comunità montana i tre rappresentanti del Comune medesimo restano in carica sino alla surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e ciò anche in caso di gestione commissariale.

Art. 11.

*Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza
dei componenti il Consiglio*

1. Ai componenti il Consiglio generale della Comunità montana si applicano in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza le norme previste per i consiglieri comunali.

2. È ulteriore causa di incompatibilità l'appartenenza a consigli di altre Comunità montane.

Art. 12.

Insiediamento del Consiglio

1. Nella prima riunione il Consiglio generale, convocato dal Presidente uscente si pronuncia sulla regolarità della propria composizione sulla base dell'articolo 10, comma 3, e dell'articolo 11.

2. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente entro trenta giorni dal completamento dell'acquisizione delle deliberazioni di nomina. Tali deliberazioni debbono essere trasmesse alla Comunità montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.

3. La prima riunione è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Art. 13.

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio generale della Comunità montana delibera a maggioranza dei voti con l'intervento della maggioranza dei consiglieri, salvo nei casi previsti dalla presente legge.

2. Il Consiglio generale adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento.

Art. 14.

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio generale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della Comunità montana. Esso adotta i seguenti atti fondamentali:

- a) lo Statuto dell'ente e le sue modificazioni;
- b) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
- c) il piano Pluriennale di sviluppo socio-economico, i relativi aggiornamenti, nonché gli altri atti a contenuto programmatico;
- d) i regolamenti;
- e) la nomina del Revisore dei conti;
- g) l'elezione della Giunta esecutiva e del Presidente;
- h) la pianta organica del personale;
- i) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- l) l'accensione di mutui;
- m) la convenzione disciplinante il Servizio di Tesoreria;
- n) la presa d'atto del conferimento delle funzioni delegate dai Comuni, dalle Province o dalla Regione;
- o) la presa d'atto dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione;
- p) le convenzioni con gli altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- q) l'approvazione dei progetti di massima di interventi sovramunicipali.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 non possono essere assunte in via d'urgenza da altri organi della Comunità montana, salvo quelle relative alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla Giunta esecutiva. In tal caso, devono essere sottoposte all'esame del Consiglio generale entro trenta giorni dalla data della adozione e perdono efficacia se non sono ratificate entro sessanta giorni. Sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti fino al momento della negata ratifica.

Art. 15.

Durata del Consiglio

1. Il Consiglio generale dura in carica quattro anni. Ogni qualvolta il Consiglio comunale viene rinnovato, nella seduta immediatamente successiva alla nomina del Sindaco e della Giunta municipale lo stesso procede alla elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio generale.

2. Il Consiglio della Comunità montana si intende costituito o rinnovato con l'avvenuta nomina, entro i termini di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 142/1990, dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei Comuni interessati.

3. In caso di decadenza, morte, dimissioni, o di altre cause di cessazione dall'ufficio di componente del Consiglio generale, i Consigli comunali provvedono alla relativa surrogazione nella prima seduta utile.

4. Il consigliere che non partecipa senza giustificato motivo a tre sedute consecutive è dichiarato decaduto dal Consiglio generale nella seduta successiva.

5. Coloro che sono chiamati, a seguito di surrogazione, a far parte del Consiglio generale, restano in carica sino alla fine del mandato del Consiglio stesso.

Art. 16.

Composizione e competenze della Giunta esecutiva

1. Salvo quanto previsto dallo Statuto, la Giunta esecutiva è composta come segue:

- a) cinque componenti, compresi Presidente e Vice Presidente, per le Comunità montane con meno di quindici Comuni e con popolazione non superiore a trentamila abitanti;
- b) sette componenti, compresi Presidente e Vice Presidente, per le Comunità montane con almeno quindici Comuni ovvero con popolazione superiore a trentamila abitanti;
- c) nove componenti, compresi Presidente e Vice Presidente, per le Comunità montane con quindici o più Comuni e con popolazione superiore a trentamila abitanti.

2. Lo Statuto determina la composizione definitiva della Giunta esecutiva con riferimento alle deleghe e alle altre funzioni esercitate, alla vastità del territorio e alle esigenze di contenimento della spesa pubblica. In ogni caso i componenti non possono essere in numero superiore a quanto stabilito dal comma 1, salvo l'eventuale aumento di due componenti per le Comunità montane di cui alla lettera a) del comma medesimo.

3. La Giunta esecutiva compie tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge ad altri organi della Comunità montana.

Art. 17.

*Elezione della Giunta esecutiva, del Presidente
e del Vice Presidente*

1. Il Consiglio generale della Comunità montana, entro trenta giorni dalla seduta di convalida dei Consiglieri, elegge il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta esecutiva.

2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vice Presidente e di componente della Giunta esecutiva.

3. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni, in sedute distinte, entro i successivi trenta giorni.

4. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio è sciolto ai sensi degli articoli 39 e 49 della legge 142/1990.

Art. 18.

Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione

1. Il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta esecutiva cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità montana.

2. Il Consiglio provvede, nell'ambito della stessa seduta, su proposta del Presidente o di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati dal Consiglio a maggioranza dei Consiglieri assegnati o cessati dall'ufficio per altra causa.

Art. 19.

Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta esecutiva, sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Esercita altresì le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'attuazione di tutte le funzioni attribuite o delegate alla Comunità montana.

Art. 20.

Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio generale con le modalità di cui all'articolo 17 e sostituisce il Presidente dell'ente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 21.

Indennità

1. Ai componenti del Consiglio generale, della Giunta Esecutiva, al Presidente e al Vice Presidente spettano le indennità e i permessi previsti dalla legge 27 dicembre 1985 n. 816 e successive modificazioni.

2. Per la determinazione delle indennità si fa riferimento, per le Comunità montane sino a trentamila abitanti, alle norme previste per i Comuni con trentamila abitanti e, per quelle con oltre trentamila abitanti, alle norme per i Comuni fino a cinquantamila abitanti.

Art. 22.

Revisore dei conti

1. In materia di revisione economico-finanziaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 100 e seguenti del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 (ordinamento finanziario e contabile degli enti locali).

Art. 23.

Segretario della Comunità montana

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 51 della legge 142/1990 circa l'organizzazione degli uffici e del personale, la Comunità montana ha un Segretario titolare dipendente di ruolo.

2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, sovrintende allo svolgimento delle attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le Comunità montane possono avvalersi a tempo parziale e tramite apposita convenzione dell'attività del Segretario di altra Comunità montana.

4. Lo Statuto e il regolamento organico del personale possono prevedere un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo in caso di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO II

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 24.

Contenuti del piano

1. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, di durata quadriennale, costituisce lo strumento di indirizzo e di coordinamento per il miglioramento delle attività produttive, delle infrastrutture e dei servizi, al fine di rendere meno disagiate le condizioni di lavoro e di favorire la permanenza nelle zone rurali montane.

2. Il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico include il Piano pluriennale di opere ed interventi e sulla base delle competenze della Comunità montana e delle deleghe effettivamente ad essa assegnate, tiene conto dei seguenti comparti:

a) riassetto idrogeologico, sistemazione idraulico-forestale, uso delle risorse idriche, ai sensi della legge 18 maggio 1989 n. 183 e della legge regionale 26 gennaio 1993 n. 9 e successive modifiche;

b) conservazione del patrimonio monumentale, dell'edilizia rurale, dei centri storici e del paesaggio rurale e montano;

c) approvvigionamento idrico per usi civili e raccolta e depurazione delle acque reflue, in attuazione delle politiche regionali sul ciclo integrale delle acque; raccolta, anche differenziata, dei rifiuti solidi urbani e loro trattamento con recupero di energia e riciclo di materiali;

d) organizzazione del trasporto locale, ed in particolare del trasporto scolastico, nei limiti delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 97/1994;

e) organizzazione scolastica, nei limiti delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge 97/1994;

f) distribuzione delle fonti di energia, allacciamenti telefonici, potenziamento delle linee elettriche, nei limiti delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 97/1994;

g) accessibilità al territorio, con riferimento alla viabilità veicolare, a quella destinata a veicoli speciali ed a carattere pedonale ed escursionistico;

h) attività di promozione, di fruizione e di informazione agriturismo-escursionistico-sportiva attraverso interventi di intesa con gli Enti di gestione delle aree protette regionali;

i) promozione di attività culturali, di produzione e commercializzazione di prodotti agroalimentari e artigianali tipici locali, sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima;

l) organizzazione e gestione dei servizi sociali, ai sensi della legge regionale 6 giugno 1988 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

m) caccia, pesca e raccolta dei prodotti del sottobosco ai sensi di quanto indicato all'articolo 8 della legge 97/1994;

n) patrimonio forestale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 97/1994;

o) decentramento di attività e servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 97/1994;

p) organizzazione del servizio di polizia municipale ai sensi della normativa regionale vigente;

g) ogni altro intervento che la Comunità montana nell'ambito delle proprie competenze e funzioni intenda attuare al fine di perseguire lo sviluppo socio-economico del proprio ambito.

3. Il Piano pluriennale deve contenere la priorità delle opere e degli interventi risultante dall'analisi dello stato di fatto e dei fabbisogni accertati.

4. Il Piano pluriennale di opere e di interventi indica la tipologia, la localizzazione, il presumibile costo e le modalità di gestione nonché il soggetto attuatore delle opere e degli interventi.

5. Il Piano pluriennale di opere e di interventi si attua attraverso Programmi annuali operativi di cui all'articolo 28.

Art. 25.

Procedura di adozione

1. La Comunità montana elabora il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, tenuto conto della consultazione dei Comuni, dei cittadini e delle organizzazioni economiche e sindacali operanti nel suo ambito territoriale, secondo le modalità disciplinate nello Statuto.

2. La Giunta esecutiva predisporre il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione regionale e con le prescrizioni della strumentazione urbanistica in vigore ai diversi livelli.

3. Il Consiglio generale, esaminate le osservazioni e le proposte, adotta il Piano entro novanta giorni dalla predisposizione da parte della Giunta esecutiva ed entro trenta giorni dalla adozione lo trasmette alla Provincia per l'approvazione.

Art. 26.

Procedura di approvazione del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. La Provincia approva il Piano pluriennale di sviluppo socio-economico della Comunità montana entro centoventi giorni dal suo ricevimento. Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del Piano, la Provincia può richiedere chiarimenti ed informazioni alla Comunità montana che li fornisce entro i successivi trenta giorni.

2. Trascorso il termine di centoventi giorni di cui al comma 1 il Piano si intende approvato ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio successivo.

3. Gli aggiornamenti del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico vengono approvati con le modalità di cui al comma 1.

4. Il Piano ed i suoi aggiornamenti, corredati dalle deliberazioni approvative della Provincia, sono trasmessi alla Regione, ai fini della programmazione regionale ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18.

Art. 27.

Attuazione del Piano di sviluppo socio-economico

1. L'esecuzione delle opere, delle attività e degli interventi previsti dal Piano pluriennale socio-economico compete alle Comunità montane se gli stessi riguardano l'ambito del territorio delle Comunità montane e non appartengono alla specifica competenza attribuita per legge ad altri enti, salvo deleghe da parte dei medesimi

Art. 28.

Programma annuale operativo

1. Il Programma annuale operativo individua gli interventi prioritari, eventualmente suddivisi per fasi funzionali, compatibilmente con le risorse finanziarie effettivamente disponibili, la cui attuazione spetta alla Comunità montana per competenza propria, delegata o perché costituisce esercizio associato di funzioni, ai sensi dell'articolo 4.

2. Il programma annuale operativo comprende altresì l'elenco degli interventi attuati sulla base dei precedenti programmi annuali con una valutazione della loro efficacia rispetto agli obiettivi.

3. Il Consiglio generale, sulla base del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, adotta il Programma annuale operativo per l'anno successivo e lo trasmette entro il 30 settembre alla Provincia che entro i trenta giorni successivi ne attesta la coerenza con il Piano pluriennale suddetto.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 29.

Autonomia finanziaria

1. Le Comunità montane hanno specifica autonomia finanziaria in base alle norme dell'ordinamento della finanza pubblica ad esse applicabili.

2. La finanza delle Comunità montane è costituita da:

- a) trasferimenti correnti dallo Stato e dalla Regione;
- b) trasferimenti comunitari, statali e regionali per le spese di investimento;
- c) quote dei Comuni membri della Comunità montana;
- d) trasferimenti dalla Regione, Provincia e Comune per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate;
- e) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- f) ricorso al credito nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione statale per gli Enti locali;
- g) fondo per la montagna ai sensi della legge 97/1994;
- h) altre entrate.

Art. 30.

Finanziamenti regionali

1. La Regione concorre al finanziamento delle attività delle Comunità montane attraverso:

- a) contributi per le spese di funzionamento;
- b) contributi per l'attuazione dei programmi annuali operativi;
- c) assegnazioni per l'esercizio di funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane.

Art. 31.

Contributi per le spese di funzionamento

1. La Giunta regionale delibera annualmente il riparto dei fondi per le spese di funzionamento delle Comunità montane sulla base dei seguenti criteri:

- a) 30 per cento da ripartirsi in parti uguali tra le singole Comunità montane;
- b) 40 per cento da ripartirsi in proporzione alla superficie territoriale delle Comunità montane;
- c) 30 per cento da ripartirsi in proporzione alla popolazione residente nei Comuni facenti parte della Comunità montana.

Art. 32.

Finanziamento dei programmi operativi

1. La Giunta regionale ripartisce tra le Comunità montane i fondi assegnati per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971 n. 1102 e successive modificazioni e al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 o altrimenti disponibili in forza di leggi regionali o altre norme statali sulla base dei seguenti criteri:

- a) 50 per cento in proporzione alla superficie territoriale di ciascuna Comunità montana;
- b) 30 per cento in proporzione alla popolazione residente nei Comuni facenti parte della Comunità montana risultante al 31 dicembre dell'anno precedente secondo i dati forniti dall'ISTAT;
- c) 20 per cento in base all'indice di presidio calcolato sul rapporto tra territorio e popolazione.

2. I fondi ripartiti ai sensi del comma 1 vengono erogati alle Comunità montane a seguito della verifica di conformità con il Piano pluriennale di sviluppo economico-sociale prevista dall'articolo 28, comma 3.

Art. 33.

Assegnazioni per le spese connesse all'esercizio delle funzioni regionali attribuite o delegate alle Comunità montane

1. Per le spese relative all'esercizio delle funzioni amministrative regionali attribuite o delegate alle Comunità montane, la Giunta regionale ripartisce annualmente le assegnazioni ad ogni Comunità montana secondo quanto disposto in materia dalle singole leggi di settore.

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34.

Controllo sugli organi e sugli atti delle Comunità montane

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge 142/1990 alle Comunità montane si applicano le norme di cui alla legge regionale 18 dicembre 1995 n. 58.

2. Le deliberazioni della Giunta esecutiva, nelle materie di cui all'articolo 45, comma 2, della legge 142/1990, sono sottoposte al controllo qualora un quinto dei componenti il Consiglio generale ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio della Comunità montana.

3. Il Presidente della Comunità montana cura il tempestivo invio ai Comuni facenti parte della stessa dell'elenco delle deliberazioni di volta in volta approvate dalla Giunta esecutiva.

4. Il Comitato regionale di controllo, in caso di mancato rispetto dei termini di cui alla presente legge, procede ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 58/1995.

Art. 35.

Rapporti con la pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale

1. La Comunità montana concorre alla formazione del Piano territoriale regionale e del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di appartenenza, nei modi stabiliti dalla legge urbanistica regionale attraverso le indicazioni contenute nel Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

Art. 36.

Norme di prima applicazione

1. Le Comunità montane, come ridelimitate dall'articolo 1, iniziano ad operare ai sensi della presente legge dal 1° gennaio 1997.

2. La Giunta regionale, entro tale data, adotta gli atti necessari alla definizione dei rapporti finanziari, amministrativi, e di trasferimento degli atti, del patrimonio e del personale sentiti gli enti locali interessati.

3. Fino al 1° gennaio 1997 continuano ad operare le Comunità montane delimitate ai sensi della legge regionale 30 luglio 1973 n. 27 e i Comuni procedono, ove necessario, alla nomina dei propri rappresentanti in seno alle nuove Comunità montane.

4. Qualora, per effetto delle disposizioni di riordino territoriale, si verificano variazioni rispetto al precedente assetto della Comunità montana, connesse all'inserimento o all'esclusione di uno o più Comuni, il Consiglio della Comunità si ricostituisce con l'aggiunta dei rappresentanti dei nuovi Comuni inseriti nella Comunità e con l'esclusione dei rappresentanti dei Comuni esclusi dalla Comunità. Rimangono in carica i Consiglieri già nominati dai Comuni che continuano a far parte delle nuove Comunità montane.

5. La seduta di ricostituzione del Consiglio della Comunità montana è convocata dal Presidente in carica non appena pervenute le nuove designazioni.

6. Entro il 31 marzo 1997 le Comunità montane approvano il nuovo Statuto dell'Ente.

7. Per l'anno 1997 non si applica quanto stabilito dall'articolo 32, comma 2, ed i fondi ivi previsti sono ripartiti previo invio alla Regione da parte delle Comunità montane del programma stralcio previsto dall'articolo 21 della legge regionale 21 maggio 1973 n. 15.

8. Le Comunità montane adottano il primo Piano pluriennale di sviluppo socio-economico, di cui all'articolo 24, entro il 31 luglio 1997 con durata quadriennale.

Art. 37.

Commissione Mista

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge e del riordino delle leggi regionali di settore, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Presidente della Giunta regionale si avvale di una Commissione Mista Regione-Province-Comuni-Comunità montane composta:

a) per la Regione: l'Assessore delegato, il Direttore di Dipartimento ed il Dirigente della Struttura competente per materia o loro delegati;

b) per le Province, i Comuni e le Comunità montane: due rappresentanti dell'Unione delle Province Italiane (UPI), dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCCEM) - Sezioni liguri.

Art. 38.

Relazione sullo stato di attuazione della legge

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il 31 luglio 1997 una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con riferimento anche al necessario raccordo con le altre norme della programmazione regionale e della pianificazione territoriale.

2. In base alle risultanze della relazione di cui al comma 1, la Giunta regionale sottopone contestualmente al Consiglio regionale eventuali proposte di legge di modifica della tabella «A» allegata alla presente legge.

Art. 39.

Nuove ridelimitazioni delle Comunità montane

1. I Comuni confinanti con le Comunità montane costituite ai sensi della presente legge e aventi i requisiti di cui all'articolo 28, comma 3 della legge 142/1990, possono presentare alla Regione motivata richiesta di inclusione, previo parere del Consiglio Generale della Comunità montana confinante.

2. I Comuni inseriti in Comunità montane ai sensi della presente legge possono altresì presentare alla Regione motivata istanza per la loro esclusione dalle Comunità montane medesime e la loro inclusione in altra Comunità montana, previa acquisizione di un parere obbligatorio, ma non vincolante, delle Comunità montane interessate.

3. La Regione, con apposita legge, provvede a disciplinare sui casi di cui ai commi 1 e 2 ove necessario.

Art. 40.

Norme per l'esercizio della delega in agricoltura

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 le Comunità montane, come ridelimitate a norma della presente legge, esercitano quali enti delegati le funzioni in materia di agricoltura e foreste già delegate ai sensi della legge regionale 12 gennaio 1978 n. 6 e da ogni altra legge regionale.

2. Fino al 31 dicembre 1996 le funzioni in materia di agricoltura e foreste continuano ad essere esercitate dalle Comunità montane delimitate ai sensi della legge regionale 27/1973 e dai Consorzi di Comuni per le Deleghe in Agricoltura di cui alla legge regionale 6/1978.

3. Per i territori non ricompresi nelle Comunità montane come ridefinite ai sensi della presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 1997, le deleghe sono esercitate dagli enti individuati con atto della Giunta regionale a seguito di opportune intese con i Comuni interessati, volte a consentire l'istituzione di nuove forme associative tra i predetti Comuni o il convenzionamento con le Comunità montane confinanti ovvero, ove possibile, la prosecuzione dell'attività dei Consorzi già costituiti.

4. Entro il 1° gennaio 1997 la Giunta regionale adotta gli atti necessari alla definizione dei rapporti finanziari amministrativi e al trasferimento degli atti, del patrimonio e del personale.

5. I fondi per l'esercizio delle funzioni delegate sono ripartiti, nei limiti della disponibilità di bilancio, secondo i seguenti criteri:

a) per il 20 per cento in misura uguale;

b) per il 50 per cento in misura proporzionale alla superficie agricola coltivata;

c) per il 30 per cento in proporzione al numero delle aziende esistenti in ciascuna zona quali risultano dai dati ufficiali forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Art. 41.

Rinvio legislativo

1. Per quanto non espressamente previsto dagli articoli 17 e 18 della presente legge si applicano gli articoli 34 e 37 della legge 142/1990.

Art. 42.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

a) Capitolo 7601 «Contributi per le spese di funzionamento delle Comunità montane» per gli oneri di cui all'articolo 31;

b) Capitolo 7605 «Contributi per l'organizzazione e lo sviluppo della montagna» e Capitolo 7608 «Contributi in conto capitale alle Comunità montane per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico secondo gli obiettivi di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142» per gli oneri di cui all'articolo 32;

c) Capitolo 521 «Fondo per la delega di funzioni amministrative alle Comunità montane e Consorzi di Comuni in materia di agricoltura, foreste, economia montana» per gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate in agricoltura, ai sensi dell'articolo 40.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 43.

Abrogazione di norme

1. Salvo quanto previsto nelle disposizioni transitorie sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 21 maggio 1973 n. 15;

b) 30 luglio 1973 n. 27 e successive modifiche;

c) 26 giugno 1978 n. 32;

d) 27 luglio 1978 n. 43.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 19 aprile 1996

MORI

(Omissis).

96R0404

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - G.U. n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma).

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già visti dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata-espresso, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

Annunzi commerciali

Testata (riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.).
Diritto fisso per il massimo di tre righe

Densità di scrittura
fino a 67 caratteri/riga

Densità di scrittura
da 68 a 77 caratteri/riga

L. 114.000 L. 132.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga

L. 38.000 L. 44.000

Annunzi giudiziari

Testata (riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.).
Diritto fisso per il massimo di due righe

L. 30.000 L. 35.000

Testo Per ogni riga o frazione di riga

L. 15.000 L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.

Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO		ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000	Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100
Abbonamento semestrale	L. 225.000	L. 440.000			

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 148
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 89
- ◇ POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniels, 27
- ◇ COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ ANGRÌ
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 188/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merillani, 119
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crieipi
- ◇ SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 180
- ◇ RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTI
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
- LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
- CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
- LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
- LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124
- ◇ SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietraro

LIGURIA

- ◇ CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ SAVONA
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ BRESCO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
- ◇ BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ PAVIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ SONDRIO
LIBRERIA ALESSO
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI-MITRANO
Via Albuzzi, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/8
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 3
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOPILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 384
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16'
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 228

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F. LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S. G. C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villarmosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S. F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S. F. FLACCOVIO
Via Ruggaro Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Gallotti, 225
- ◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Corlese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

- LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **ROZZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 28

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRACCHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmezzana, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montefenera, 22/A
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1680
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 		<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 48.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.800
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 380.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 3 5 0 9 6 *

L. 2.800